

DCC.

SEDUTA DI SABATO 21 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEI VICEPRESIDENTI MACRELLI E RAPELLI

INDICE

	PAG.
Congedi	39029
Disegni di legge (<i>Trasmissione dal Senato</i>)	39063
Disegno di legge costituzionale (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Modifiche all'articolo 57 della Costituzione (3316)	39030
PRESIDENTE	39030, 39036 39037, 39038, 39039, 39043, 39049 39050, 39053, 39055, 39059, 39060
GIANQUINTO	39030, 39052
CAPALOZZA	39035
CAPRARA	39036, 39038, 39039
CORBI	39037, 39046
LUZZATTO	39037, 39055, 39058
FERRI	39039
LOMBARDI RUGGERO	39049
BERRY	39050
TOZZI CONDIVI	39050, 39058, 39059
PAJETTA GIAN CARLO	39050, 39053 39055, 39057
LUCIFREDI, <i>Relatore</i>	39050, 39057 39058, 39059
DEGLI OCCHI	39051, 39060
TAMBRONI, <i>Ministro dell'interno</i>	39053 39057, 39058
DI GIACOMO	39052, 39060
ALMIRANTE	39055
Proposte di legge:	
(<i>Annunzio</i>)	39030
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	39063
Auguri per il Natale e l'Anno nuovo:	
MACRELLI	39061
ZOLI, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i>	39061
PRESIDENTE	39061

PAG.

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (<i>Annunzio</i>)	39064
Interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	39064
Risposte scritte ad interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	39030
Sui lavori della Camera:	
PRESIDENTE	39061
Votazioni segrete	39053, 39055
Votazione segreta in prima deliberazione del disegno di legge costituzionale n. 3316 e del disegno di legge costituzionale:	
Norme transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica nei comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, e nel Molise (<i>Approvato, in prima deliberazione, dal Senato</i>). (3376)	39061

La seduta comincia alle 9.

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Jervolino Maria e Veronesi.
(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

FALETRA e MAGLIETTA: « Modifica dell'articolo 366 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (3410);

MACRELLI: « Modificazione dell'articolo 142 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sull'istruzione superiore » (3411);

FLOREANINI GISELLA ed altri: « Provvidenze a favore delle mondariso e dei loro figli dai 6 ai 14 anni » (3412);

VILLANI « Provvedimenti speciali a favore della città di Benevento » (3413).

Saranno stampate e distribuite. Le prime tre, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede, dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute dai ministeri competenti risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale: Modifiche all'articolo 57 della Costituzione (3316).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale: Modifiche all'articolo 57 della Costituzione.

Come la Camera ricorda, ieri è stato esaurito lo svolgimento degli emendamenti.

GIANQUINTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANQUINTO. La Camera, improvvisamente, ieri sera è stata investita di una responsabilità direi eccezionale. Siamo chiamati a deliberare su quattro emendamenti che sostituiscono interamente quattro norme e fra le più importanti della Costituzione della Repubblica.

È stato detto qui che ogni riforma costituzionale deve essere profondamente meditata. D'accordo. Ritengo perciò, onorevoli colleghi, che l'atmosfera natalizia ed i richiami che ci vengono dalle nostre case non devono indurci a fretta, né impedirci di compiere fino in fondo tutto il nostro dovere.

Dobbiamo discutere senza alcuna fretta e con tutta serenità, consci di dover rispondere del nostro operato davanti al corpo elettorale, alla opinione pubblica e davanti alla nostra coscienza di repubblicani.

Partiamo da un punto pacifico. Sia in Commissione interni, sia qui in aula, è stato detto che le riforme costituzionali si compiono soltanto sulla base ed in conseguenza di una precisa esperienza concreta, quando cioè l'attuazione pratica di una norma costituzionale rileva che essa è stata superata dal mutamento dei rapporti sociali, dal mutamento della situazione obiettiva rispetto al momento in cui è nata. Cioè soltanto per una precisa esperienza concreta è legittima la revisione di una norma della Carta fondamentale del nostro paese. D'accordo.

Ora, voi, Governo e gruppo di maggioranza, chiedete la revisione innanzi tutto dell'articolo 57 della Costituzione e domandate che la durata del Senato sia parificata a quella della Camera, riducendone così la vita da 6 a 5 anni. In base a quale esperienza concreta domandate la revisione di questa norma? Non l'avete mai applicata, ne avete sempre evitato l'applicazione, ne avete rifiutato la esperienza ed ora insistete per modificarla: in base a quali fatti, a quali argomenti, a quali ragioni? Non certo in base all'esperienza: ma solo per astratti giudizi.

È inutile che ripeta qui le ragioni da voi addotte per giustificare la proposta di parificare la durata del Senato a quella della Camera.

FERRARIO. Ella sta facendo un discorso funebre.

GIANQUINTO. Nè i vostri argomenti sono nuovi. Tutte le obiezioni circa l'opportunità di una convocazione frequente del corpo elettorale, circa il pericolo che gli elettori si stanchino, circa la convenienza di evitare le spese, sono già state trattate, discusse, dibattute e respinte alla Costituente. Prevalse la decisione di fissare per il Senato la durata di 6 anni.

Come si giustifica la diversa durata delle due Camere? Si giustifica con la sostanza stessa e con le ragioni del sistema bicamerale. E qui è sufficiente che io faccia un breve riassunto. Il costituente decise il sistema bicamerale per evitare l'accentramento di tutto il potere in un organo solo, per dividere il potere di legiferare in due organi distinti, ma equilibrati.

Prevalse il criterio della bicameralità anche per assicurare la continuità del lavoro legislativo, per non interromperlo, per non far

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

cadere nel nulla, durante la vacanza del Parlamento, tutte le proposte di legge in stato di esame davanti all'uno o all'altro ramo. Prevalse questo criterio, altresì, per evitare un vuoto della sovranità popolare nel più delicato momento della vita dello Stato. Giustamente si ritenne che non potevasi lasciare solo ed incontrollato il potere esecutivo durante il delicato periodo elettorale.

BERRY. V'è l'istituto della *prorogatio*.

GIANQUINTO. Ella sa però che la *prorogatio* vale solo quando si presentino eventi eccezionali. Soltanto allora le Camere scadute possono essere ancora una volta convocate, mentre la continuità dell'altra Camera durante il periodo elettorale pone il potere esecutivo sotto il controllo della stessa rappresentanza nazionale.

Queste in sintesi le ragioni che hanno indotto il costituente a decidere sul sistema della bicameralità. Non v'è alcuna esperienza che smentisca queste ragioni.

Si dice: non è bene vi siano frequenti consultazioni elettorali. Ma, onorevoli colleghi, tutta la Costituzione nostra è ispirata, in concreto, al principio della sovranità popolare. La Costituzione della Repubblica fa del popolo il protagonista della vita nazionale. Ricordo, fra le altre, le norme che prevedono il *referendum*. Il Governo naturalmente si è guardato bene dall'approntare i disegni di legge per rendere effettivo questo diritto costituzionale. Con il *referendum* il corpo elettorale può essere consultato in ogni momento, con la frequenza resa necessaria dal corso delle cose.

Quando si ricordi poi che la durata delle amministrazioni comunali e provinciali è fissata in quattro anni, ed in cinque quella della Camera, vi accorgete che la Costituzione stessa è imperniata sulla proposta delle consultazioni popolari. Il sostenere quindi l'inopportunità di una convocazione frequente di comizi elettorali vuol dire violare lo spirito e la lettera della Costituzione della Repubblica, eludere e conculcare al popolo il diritto di essere protagonista della vita politica del paese. I comizi elettorali convocati frequentemente sono uno strumento di educazione democratica, una condizione di sviluppo del progresso civile e sociale di ogni paese: quanto più i cittadini sono chiamati alle urne quanto più di frequente esercitano il loro diritto sovrano, tanto più acquistano maggior consapevolezza della vita democratica del paese.

GEREMIA. Pensiero pericoloso!

GIANQUINTO. L'esperienza decennale italiana deve poi aver tutti convinto che, per quanto aspre possano essere le lotte politiche,

grave la tensione politica e acuti i contrasti sociali, il nostro paese, fin dal 1946, ha dato sempre prova, in periodo elettorale, di piena consapevolezza dei doveri che la democrazia impone. Non vi è stato mai un episodio rilevante di turbamento dell'ordine pubblico, tutte le operazioni elettorali si sono svolte con piena regolarità, come attestano gli stessi documenti ufficiali del Governo.

Un popolo che affronta così serenamente il cimento elettorale, con tanta disciplina e dignità, che preoccupazioni può darvi, onorevoli colleghi? Quella del costo delle elezioni? Ma io dico che lo Stato, per principio, non può sottrarsi al dovere della spesa, quale essa sia, per assicurare la vita democratica del paese. Sono spese necessarie, e ridurle significa limitare al popolo l'esercizio del suo più fondamentale diritto.

Ma vorrei soprattutto sapere se veramente le spese che abbiamo visto quest'anno stanziare nel bilancio dell'interno per le elezioni siano adeguate alle necessità obiettive o siano, invece, esagerate. Vorrei chiedere notizie e spiegazioni al ministro dell'interno sul perché, per esempio, lo stanziamento ordinario di 15 milioni l'anno per premi agli agenti, sottufficiali e ufficiali di pubblica sicurezza per servizi speciali resi, viene portato, in vista delle elezioni, a ben 715 milioni. Per quali motivi si aumenta di ben 700 milioni lo stanziamento per premiare gli agenti di pubblica sicurezza per servizi speciali che essi rendono nel periodo elettorale? E badate che il relativo capitolo del bilancio dice che questi servizi elettorali riguardano l'identificazione e la cattura di delinquenti. Questo stanziamento, gonfiato di 700 milioni potrebbe essere eliminato. E per brevità di tempo trascuro di esaminare altre parti del bilancio.

BUBBIO. Consideri che si tratta di 45 mila sezioni, che il lavoro procede per tre giorni, ecc.

GIANQUINTO. Quei 700 milioni e più per premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per servizi speciali resi nel periodo elettorale non riesco a capirli. Esiste un capitolo del bilancio di 15 milioni l'anno per premi ad agenti che catturano o scoprono delinquenti. Perché questo aumento di 700 milioni nel periodo elettorale?

ALMIRANTE. Argomento, per favore!

GIANQUINTO. Siccome si dice che uno degli impedimenti a mantenere la differente durata attuale della Camera e del Senato è la spesa per le elezioni, do delle indicazioni per dimostrare che queste spese potrebbero essere anche ridotte.

Si parla anche delle spese dei partiti. Al riguardo, onorevoli colleghi, ognuno fa quello che può. Del resto, la ricorrenza frequente delle elezioni, venendo a sdrammatizzare ogni lotta elettorale, viene a ridurre le spese anche dei partiti. Abbiamo visto l'ultima esperienza dei manifesti. Le elezioni diventano un fatto consuetudinario, normale, non allarmano più nessuno, non sviano più nessuno dalle proprie occupazioni.

Non vedo, quindi, per quale motivo si debba dire che è inopportuno ripetere le elezioni a distanza di 1, 2, 3, 4, 5 anni. Del resto, onorevoli colleghi, vorrei qui portare la testimonianza del ministro Andreotti, il quale in un articolo, apparso su *L'Italia* del 30 settembre 1957, così scriveva: « Il Presidente Zoli ha rammentato in Senato l'origine estemporanea della norma costituzionale che pone una vita più lunga al Senato rispetto alla Camera; ma noi vogliamo riconoscere che questa disparità non è priva di un utile fondamento. In momento di incertezza politica le elezioni differenziate salvaguardano dagli effetti perniciosi gli stati d'animo eccitati, siano euforici o depressivi poco importa. L'ideale sarebbe, a nostro parere, lasciare la norma com'è, ma riconoscere concordemente che in via ordinaria le elezioni simultanee sono più giovevoli ai cittadini, all'erario, ai partiti e alla stessa funzionalità governativa e parlamentare ».

Quindi, secondo l'onorevole Andreotti, bene la differente durata fra Camera e Senato, però non dovrebbe mai essere applicata, cioè Camera e Senato dovrebbero essere sciolti nello stesso giorno, salvo casi eccezionali. Così dice la *mens* giuridica e costituzionalista del ministro delle finanze!

Noi siamo dunque contrari alla sostituzione della attuale norma ed alla parificazione della durata del Senato e della Camera. E non è vero che la norma attuale sia stata soltanto una decisione estemporanea dei costituenti. I lavori preparatori dimostrano che vi fu un lungo dibattito: una larga corrente di costituenti sosteneva il principio della perennità del Senato con il suo rinnovamento parziale periodico, ma l'istanza venne respinta a seguito del raggiungimento dell'accordo su una diversa durata del Senato rispetto alla Camera. Questa norma deve ancora essere sperimentata e siamo sicuri che, in pratica, non si verificheranno quegli inconvenienti che la maggioranza finge di prevedere; siamo sicuri che l'esperienza sarà positiva. Applichamola e vediamo quali frutti questa norma darà.

Al collega Agrimi vorrei dire che qui non si tratta di un diritto di appello. Non prenda le parole al volo. Noi sappiamo benissimo che la Costituzione non prevede un diritto del genere. Tuttavia noi sosteniamo l'opportunità, per lo stesso funzionamento del sistema bicamerale, che la sovranità si manifesti in due momenti diversi, proprio per raggiungere l'obiettivo che il costituente ha voluto, l'obiettivo cioè di evitare dittature di assemblee o di maggioranza. È evidente che questo effetto può essere raggiunto soltanto con elezioni in tempi diversi, dal momento che le elezioni simultanee non possono che esprimere lo stesso rapporto di forze nei due rami del Parlamento.

Comprendo, onorevoli colleghi democristiani, che questo vi può turbare e non collima con i vostri interessi di partito. Voi cercate, infatti, con le prossime elezioni, di raggiungere e superare il 18 aprile, conquistare la maggioranza assoluta per disporre di tutto il potere politico. Naturalmente un partito che si propone questo non può che vedere di mala voglia un sistema che gli impone il controllo continuo degli elettori. Comprendo che a voi non può far piacere dover rendere conto al corpo elettorale delle vostre azioni di Governo a distanza di uno, due o tre anni. Ma ciò che non rientra nel vostro interesse non può darsi sia in contrasto con la Costituzione, con i principi che lo ispirano e con i diritti democratici del popolo italiano.

Non ci scandalizziamo di questa vostra opposizione, ma pensiamo che al disopra degli interessi dei singoli partiti debba prevalere in noi il dovere di difendere le istituzioni democratiche del nostro paese. E vorrei dire, signor Presidente, che in questo dibattito dovrebbe risorgere quell'atmosfera particolare della Costituente della Repubblica. Vi erano allora, sì, contrasti di partito, vi era una grande lotta politica che si sviluppava nel paese; ma tutti sappiamo che, pur nella diversità delle opinioni, vi era un principio che legava tutti i partiti e che li induceva a prescindere dai propri particolaristici interessi. Vorrei che questa atmosfera risorgesse qui, perché noi stiamo modificando, se la modifichiamo, la Costituzione del nostro paese.

Ed ora, due parole sull'altra vostra proposta, quella di attuare la cosiddetta integrazione qualitativa del Senato. Signori, è costituzionale questa proposta? Conferma, lede, sovverte il sistema della bicameralità? La cosiddetta integrazione qualitativa del Senato, a nostro avviso, è incompatibile con

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

il dovere che tutti abbiamo di salvaguardare i principi della bicameralità del Parlamento, così come li ha concepiti il costituente.

Bicameralità vuol dire parità assoluta tra le due Camere.

BERRY. Compresa la durata!

GIANQUINTO. Elemento di differenziazione delle due Camere non solo è la durata, ma la composizione del Senato. La Costituzione prescrive che il Senato è a base regionale; e questa base regionale si concretava nel fissare un numero minimo di senatori per ogni regione indipendentemente dalla popolazione esistente nella regione medesima. Vi fu, allora, chi teorizzò il Senato come il Senato delle regioni italiane.

Ma come si arrivò a questa norma? Vi si arrivò dopo un lungo dibattito; cioè i costituenti discussero a lungo il problema se la diversità del Senato rispetto alla Camera, per evitare di farne un doppione, dovesse consistere nella diversa composizione qualitativa

Non ho potuto fare una preparazione del tutto completa (voi avete avuto bisogno di tre settimane di rinvii e di meditazioni su un progetto che conosceste già)...

BERRY. Ma se il disegno di legge era in corso di discussione al Senato!

GIANQUINTO. ...ma ricordo che l'onorevole Piccioni aveva proposto di fare del Senato una specie di camera rappresentativa di interessi economici e di categoria, una sorta di camera corporativa. La proposta venne respinta anche per la impossibilità di determinare le categorie che avrebbero dovuto conferire questo diverso carattere rappresentativo al Senato.

Scartata questa proposta, vi furono coloro che — sempre per tener ferma la differenza qualitativa fra le due camere — proposero che i senatori potessero venire eletti soltanto nell'ambito di determinate categorie di cittadini; ma anche questa volta l'Assemblea fu contraria non soltanto per la difficoltà di identificare questi cittadini, ma soprattutto per affermare solennemente il principio della parità fra le due Camere: parità di funzioni, parità qualitativa e parità di prestigio. Voi comprendete come sarebbe stato un porre la Camera in condizioni di inferiorità rispetto al Senato se a questo si fosse attribuita una rappresentanza qualitativamente migliore di quella della Camera.

Approvata la norma in vigore, che prescinde da qualsiasi aspetto qualitativo differenziatore del Senato dalla Camera, si fece osservare che il Senato non è un doppione

della Camera perché diversa è la sua composizione e diversa è anche la fonte di origine, nel senso che vi è una diversità tra l'elettorato attivo e passivo del Senato e quello della Camera. Mentre la Camera — si disse allora — è la rappresentanza della volontà popolare considerata nella sua analisi, il Senato rappresenta invece la sintesi attraverso una selezione più rigorosa sia dell'elettorato attivo sia dell'elettorato passivo.

Offensiva per il prestigio della Camera sarebbe qualsiasi differenziazione qualitativa col Senato. Quando i colleghi del partito di maggioranza relativa parlano di « integrazione qualitativa » del Senato, rovesciano il principio costituzionale, giacché vengono ad alterare il principio della parità del sistema bicamerale.

Vorrei pregare il relatore di riscontrare negli atti se ciò che affermo sia o non esatto; perché se è esatto, come è esatto, che è stato respinto il criterio differenziato e qualitativo del Senato rispetto alla Camera per non menomare il principio della parità a fondamento della bicameralità, come potete proporre e approvare questa riforma, che altera quel principio di parità fissato dal costituente che è divenuto norma fondamentale del nostro sistema democratico?

Questo è uno dei motivi per cui noi siamo fieramente avversari alla riforma.

Ieri il relatore ci accusava di aver cambiato parere, in quanto, diceva, eravamo d'accordo sulle proposte della Commissione del Senato sul collegio unico nazionale, ma poi avremmo cambiato opinione. Questo non è del tutto esatto.

Infatti dalla Costituente ad ora noi siamo stati sempre difensori, e lo saremo sempre, del principio esclusivo della elettività di tutti gli organi dello Stato: se sovranità popolare deve essere, essa si esplica attraverso il rigido principio della elettività di tutte le cariche pubbliche.

Era il gruppo della democrazia cristiana che era orientato ad accogliere quei principi e allora noi, per amore di concordia, avevamo, e mal volentieri, aderito. Senonché, in un secondo tempo, i vostri colleghi senatori cambiarono parere, poiché non volevano al Senato i notabili del vostro partito.

Comunque, quale era quel progetto di riforma? Il progetto partiva dalla constatazione della insufficienza numerica del Senato, e su questo mi pare che siamo tutti d'accordo: lo ha riconosciuto l'onorevole Agrimi per il gruppo della democrazia cristiana, lo ha riconosciuto in Commissione lo stesso ministro

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

dell'interno. Quindi bisognava integrare numericamente il Senato.

Come avveniva questa integrazione secondo il progetto della Commissione presieduta dall'onorevole De Nicola, progetto trasfuso poi nella proposta del Governo? Si integrava in questa maniera: la composizione numerica fissata dalla Costituzione doveva rimanere ferma, cioè a dire un senatore ogni 200 mila abitanti. L'integrazione sarebbe avvenuta con una specie di cooptazione. Poi, i vostri amici democristiani del Senato hanno visto il pericolo (sono vicende interne del vostro partito) di vedere sistemati in Senato i notabili del partito e così cambiarono fronte e dichiararono il loro dissenso. Devo poi aggiungere che quel progetto prevedeva l'aumento del numero dei senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica. Si addivenne successivamente, caduto l'accordo, alla costituzione della Commissione presieduta dal vicepresidente del Senato Molè, che deliberò quei cinque punti che, approvati dal Senato, sono oggi sottoposti al nostro esame, ma che voi, attraverso gli emendamenti proposti ieri tendete a modificare. Dopo gli interventi di ieri dell'onorevole Lucifredi e dell'onorevole Agrimi e tenendo presente il dibattito avvenuto in Commissione, si è cercato di dare l'impressione che si tratti di una riforma veramente scandalosa, di una riforma da rigettare, di una riforma concordata e conclusa al solo, prevalente scopo di assicurarsi il ritorno in Senato. E, a confermare l'aspetto scandaloso della riforma voi dite che sia stata preparata una legge elettorale che concorrerebbe a completare lo scandalo.

Lasciamo da parte la legge elettorale, che non è in discussione, e domandiamoci se è proprio vero che la riforma approvata sia scandalosa. Perché, i vostri emendamenti a che cosa mirano? Con i vostri emendamenti voi chiedete che la Camera approvi il progetto del Governo e respinga il progetto della Commissione Molè. Noi vi chiediamo con serenità, con obiettività, di dirci quale dei due progetti è più democratico. Si dice che la riforma votata dal Senato non risponde al concetto di democrazia perché risolve soltanto il problema della integrazione numerica del Senato. Vediamo ora se è democratica la riforma che voi proponete, con la quale si conferma il numero attuale dei senatori: uno ogni 200 mila abitanti.

Per aumentarne il numero voi intendete creare un collegio unico nazionale allo scopo di elevare di un quarto il numero dei senatori attribuito complessivamente alle re-

gioni. I candidati per le liste del collegio unico nazionale sarebbero scelti tra coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare e verrebbero collocati nell'ordine di anzianità stabilito dall'emendamento Lombardi.

Onorevoli colleghi, per la vostra riforma non si può parlare di elezioni; questa non è una elezione, è una cooptazione: vengono inclusi nell'albo gli ex deputati o senatori. Non si dovrebbe fare altro che formare le liste, determinare il quoziente e stabilire quanti posti spettino ad una lista e quanti ad un'altra; secondo poi l'ordine di preferenza si procederebbe alla nomina; e l'ordine di preferenza sarebbe dato dall'anzianità del mandato parlamentare e dalle cariche ricoperte in virtù del mandato medesimo.

Formalmente la nomina varrebbe per ogni singola legislatura del Senato. È anche vero però che fino a quando gli ex parlamentari non muoiano o non si dimettano, rimarrebbero sempre fra i primi designati, in quanto difficilmente potrebbero venire superati, nell'ordine di precedenza, dagli altri che vengono dopo. In pratica si tratterebbe quindi di una nomina a vita, ripetendosi essa in ogni legislatura.

Questa la riforma proposta dal Governo e sostenuta da voi come idonea a risolvere in senso democratico e qualitativo i problemi del Senato. Questa è la riforma che ponete sugli altari, l'altra, quella votata dal Senato, l'abbandonate nella polvere.

La riforma approvata dal Senato — e che in Commissione avevate bollato — riduce il *quorum* da 200 mila a 150 mila, viene aumentata così la composizione numerica, ma nello stesso tempo si salvaguarda il principio della elettività di tutti i componenti. Secondo la riforma da voi proposta, invece il Senato sarebbe composto di 240 membri elettivi, il resto, 60 o 70 od 80 membri, prelevato dall'albo. Il relatore dice che il sistema elettorale proposto dal Senato è scandaloso. Non ci interessa ora. Guardiamo alla riforma. Se la legge elettorale fosse concepita — come si insinua — in modo da garantire la rielezione dei senatori attuali potremmo modificarla: avremmo il dritto e il dovere di farlo. Ma non mi dite che la riforma integrativa che avete bocciato in Commissione sia scandalosa e non democratica. Non democratica è invece la integrazione numerica non elettiva del Senato. Essa viola il principio della parità tra le due Camere, e anche il principio della elettività, che è il perno sul quale si muove tutto l'edificio costituzionale.

Ma poi che cosa è in realtà questa integrazione qualitativa? Desidero dire apertamente il mio pensiero. Signori, chi sarebbero i parlamentari iscritti nell'albo? Non certamente parlamentari attivi. Un parlamentare che sia ancora legato alle masse popolari, alle lotte politiche e sociali delle medesime, onorevoli colleghi, non si ritira dall'agone, ma continua la sua lotta. Quando sarà iscritto nell'albo? O quando non sia più rieletto o quando si ritiri dalla vita politica per stanchezza, o perché ha fatto il suo tempo, o perché vecchio. Quindi nell'albo sarebbero iscritti i non rieletti, e coloro che per qualsiasi motivo, costretti o no, avessero abbandonato la lotta parlamentare. E questa sarebbe la integrazione qualitativa del Senato?

Vogliate considerare anche che ritoccando la Costituzione della Repubblica dobbiamo preoccuparci di salvaguardare, di migliorare anzi il costume politico. Devono perciò essere respinte le proposte che lo peggiorano.

Se passerà il collegio unico nazionale, contribuiremo a peggiorare il costume politico. Ma capite voi che cosa significa questo? (*Commenti*) Basterà per esempio essere stato segretario di Presidenza per avere poi diritto alla precedenza su un altro ex parlamentare nella graduatoria dell'albo. E allora la bramosia delle cariche sarà più forte che non oggi, e più vasto sarà il mercato delle vacche nella costituzione dei governi di coalizione.

Potete veramente affermare che sia accoglibile e democratico il progetto del Governo e che non sia democratico, invece, il progetto votato dal Senato? Questo progetto è democratico, perché prescinde da ogni cosiddetta, ma nella sostanza falsa, integrazione qualitativa, già respinta del resto dalla Costituzione: perché adegua il numero dei componenti del Senato alle necessità di lavoro, e ciò sulla base di una esperienza quinquennale; perché salvaguarda il principio della elettività. E voi vorreste respingere questo progetto per sostituirlo con quello antidemocratico del Governo?

Per quanto riguarda l'aumento dei senatori nominati dal Presidente della Repubblica osserviamo: abbiamo sempre manifestato la nostra deferenza ed il nostro rispetto al Capo dello Stato; deferenza e rispetto che non rimangono menomati dalla nostra opposizione a qualsiasi aumento dei senatori da lui nominati. Noi intendiamo difendere il principio della elettività integrale del Senato. Una eccezione a questo principio venne fatta dalla Costituente, dando facoltà al Presidente di nominare senatori a vita cinque

illustri cittadini, e si disse che essi dovevano rappresentare la sintesi di determinati periodi storici della vita del paese.

Non abusiamo ora di questo principio che per la sua stessa natura eccezionale non può essere esteso, anche perché ogni aumento del numero dei senatori nominati dall'alto, rischia di alterare i rapporti di forza tra le diverse correnti politiche, espressi di volta in volta dal suffragio popolare, che è il solo valido a determinare il corso politico della nazione.

Per questi motivi, e per gli altri che saranno illustrati da altri colleghi, noi siamo contrari agli emendamenti presentati e siamo d'avviso che debba essere approvata la riforma nel testo che ci perviene dal Senato. Pensiamo infatti che essa risponda meglio ai principi democratici di elettività che sono alla base della vita del nostro paese e il cuore stesso della nostra Carta costituzionale. (*Applausi a sinistra*).

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Parlerò soltanto dell'emendamento Di Giacomo all'articolo 1.

Desidero premettere come non sia senza significato sintomatologico il fatto che tutti gli emendamenti, o quasi tutti, siano stati presentati da deputati di gruppi politici che, qui, sono contrari alla approvazione di questa legge. Detto ciò, debbo riconoscere (in disaccordo con un rilievo, del resto fugace e marginale, fatto poc'anzi dal collega Gianquinto) che io posso persino apprezzare lo spirito animatore dell'emendamento Di Giacomo, se ed in quanto s'ia diretto ad evitare la perdita di voti elettorali validi, a dare peso ad ogni voto positivo espresso, ad utilizzare i resti in una specie di collegio senatoriale nazionale, in analogia a quanto avviene per la nostra Camera. È uno spirito animatore democratico, che rappresenta uno sforzo commendevole per avvicinare il più possibile il paese legale al paese reale, per potenziare al massimo il suffragio universale, per far coincidere quanto più è dato di fare la volontà popolare con la rappresentanza in Parlamento, sempreché, poi, gli eletti siano i candidati esclusi che abbiano ottenuto più voti.

Queste sono ragioni che militano astrattamente a favore dell'emendamento e che possono essere adottate per sostenerlo e raccomandarlo.

Tuttavia, onorevoli colleghi, è evidente che noi non siamo in grado di seguire l'onorevole Di Giacomo nel suo pur apprezzabile intendimento. E noi non lo seguiremo per

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

vari motivi d'ordine generale di carattere assorbente, che determinano il nostro atteggiamento e il nostro voto.

Noi ci rendiamo conto, bensì, che il testo senatoriale non è perfetto; senonché dobbiamo tener presente, in primo luogo, che il Senato lo ha approvato, se non mi inganno, all'unanimità; e, avendolo approvato all'unanimità, noi dobbiamo, per un criterio doveroso ed elementare di correttezza, non dico — il che non sarebbe esatto — accettare senza discutere le deliberazioni senatoriali, ma tenere nel debito conto che si tratta della composizione e dell'ordinamento di quel ramo del Parlamento, e non del nostro.

In secondo luogo, noi dobbiamo considerare che quella che è stata approvata al Senato è una riforma abbastanza semplice; forse, se volete, di carattere non definitivo; e tale non certo per colpa nostra, perché il ritardo dell'esame risolutivo del problema non ricade su di noi. È una riforma che poteva, e può ancora, essere accettata ed approvata da noi con la massima rapidità, proprio in funzione della sua semplicità, se non vi fossero stati e non vi fossero i ripensamenti, gli intrighi, i pentimenti, il sabotaggio scoperto. e, aggiungerò senza ingiuria, piuttosto grossolano della democrazia cristiana, tesa nella manovra, escogitata dal suo apparato dirigente, di porre in essere ogni tentativo, ogni pressione, anche la più indelicata, per raggiungere lo scopo dello scioglimento anticipato del Senato, cioè di porre sotto i piedi la Costituzione, di giocare con ogni mezzo il colpo di un nuovo 18 aprile. È stato detto, non da noi — mi pare da parte socialdemocratica — che si vuol tentare un « 36 aprile », per impedire la sopravvivenza contemporanea di due assemblee politicamente diverse nella loro composizione; per evitare, altresì, il voto eventualmente correttivo dell'elettorato nell'anno successivo (e si badi: nell'anno successivo solo per il primo esperimento elettorale, perché, via via, l'esperimento elettorale della Camera e del Senato non avviene più a distanza di un anno, ma con uno spostamento di anni maggiore); per slegare i vincoli della democrazia parlamentare, che, evidentemente, per parecchi è scomoda; per ricomporre le infrante speranze della « legge-truffa », le infrante speranze della onnipotenza di un partito e di una classe sociale, mediante la quale si riesca a varare rapidamente e facilmente le leggi che più facciano comodo a quel partito o a quella classe, si riesca a modificare *ad libitum* la Costituzione repubblicana o democratica, che pure non è stata ancora attuata.

In terzo luogo, onorevoli colleghi, sappiamo tutti che le modificazioni non sono di gradimento del Senato e sarebbero dal Senato respinte. Anche da ciò emerge, quindi, il carattere dilatorio e defatigatorio degli emendamenti presentati, compresi quelli che, in astratto, potrebbero apparire giustificabili.

Tali sono, in sintesi, le ragioni per cui noi voteremo contro l'emendamento dell'onorevole Di Giacomo.

CAPRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Vorrei sollevare il problema del metodo che stiamo seguendo nella discussione degli emendamenti. Per quanto ci riguarda, siamo contrari ad una discussione generale preventiva su tutto il tema della legge e su tutti gli emendamenti, perché questo metodo farebbe sfociare il dibattito in una discussione senza limiti di cui, per giunta, non sarebbe neppure chiaro l'oggetto.

Per quanto riguarda il nostro gruppo, è chiaro che non abbiamo volontà, né intenzione alcuna di conferire al dibattito un carattere ostruzionistico. Questo è un punto sul quale occorre essere precisi. Ci troviamo di fronte a una legge che è stata approvata al Senato dopo quattro anni di discussione e che è frutto di un accordo: questo accordo oggi non lo si vuol mantenere né rispettare. D'altra parte, la volontà ostruzionistica di coloro che hanno presentato emendamenti ha costretto la Camera a questo tipo di discussione...

PRESIDENTE. Questo « ostruzionismo » lo si supera votando sollecitamente gli emendamenti e rinunciando alle lunghe discussioni.

CAPRARA. Noi vorremmo fare in modo (è questa la sostanza della nostra richiesta) che gli emendamenti venissero discussi gli uni dopo gli altri in relazione alla norma costituzionale che modificano. Una discussione di carattere generale porterebbe a un dibattito senza termine e non guidato da una logica precisa. Noi proponiamo, in pratica, che si discutano gli emendamenti all'articolo 1 del progetto di legge costituzionale e, successivamente, agli articoli 57, 58, 59, 60 e 88 della Costituzione.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, a parte il fatto che già l'onorevole Gianquinto, in un diffuso intervento, si è occupato di tutti gli emendamenti, osservo che gli emendamenti presentati si presentano formalmente come emendamenti all'articolo 1.

Il Senato ci ha inviato un testo il cui articolo 1 contiene una modifica dell'articolo 57

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

della Costituzione, e un articolo 2 riguardante l'entrata in vigore della legge, che non ci interessa in questo momento. Orbene, alcuni colleghi all'articolo 1, e sempre in collegamento al tema della riforma, propongono taluni emendamenti. Siamo perciò sempre in sede di articolo 1.

Ma andiamo al di là di questa osservazione formale.

Per quanto concerne la sostanza, come ho osservato ieri sera, gli emendamenti possono così suddividersi: emendamento Lombardi sul collegio unico nazionale; emendamenti di materia tecnica come quello Di Giacomo; emendamento sulla riduzione della durata del Senato a cinque anni; emendamento riguardante l'aumento del numero dei senatori a vita di nomina presidenziale; un altro ancora riguardante alcune categorie di senatori a vita.

Ora, non è chi non veda che questi emendamenti sono tutti collegati fra loro e tendono a delineare una riforma articolata in vari punti.

D'altra parte mi pare chiaro, dopo gli interventi dei suoi colleghi di partito, onorevole Caprara, che il suo gruppo desidera che rimanga fermo il testo del Senato. Quale migliore piattaforma, a mio avviso, per esprimere il pensiero di coloro che sono favorevoli alla conservazione integrale del testo del Senato, che avere il modo di discutere globalmente tutto ciò che si contrappone a quel testo? Il frammentarne l'esame, in questo caso, sarebbe oltre tutto contrario alla logicità e alla continuità della discussione. E poiché non vi è alcun intento ostruzionistico da parte di nessuno — lo voglio escludere — il miglior modo è questo: esaminare in piena libertà gli emendamenti per poter seguire poi nella successiva votazione un certo ordine logico.

Quindi, anche se singoli colleghi si possono pronunciare su taluni aspetti, prego di discutere globalmente su tutti gli emendamenti che — tornando a un ribevo formale — si presentano innanzi ai miei occhi come altrettanti emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge.

CORBI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBI. Signor Presidente, non contesto la correttezza procedurale che ella propone; però credo che ai fini del miglior andamento di questa discussione, sarebbe preferibile non ci dilungassimo in una contemporanea disamina di tutti gli emendamenti, come in una sorta di discussione generale.

Giustamente ella ha osservato che l'onorevole Gianquinto ha fatto un *excursus* ge-

nerale di tutti gli emendamenti proposti, utile per un giudizio d'insieme sulla materia.

Però, a questo punto, siamo noi a proporre che per sveltire la discussione vengano discussi gli emendamenti uno alla volta, e su ciascuno di essi ci si pronunci con il voto: ciò per due considerazioni. La prima è che se noi avessimo veramente intenzione ostruzionistica, avremmo interesse a fare lunghi interventi...

PRESIDENTE. Onorevole Corbi, perché si preoccupa di fugare questa opinione che nessuno ha enunciato?...

CORBI. Vede, onorevole Presidente, talvolta usiamo parole riguarose e gentili pur convinti di tutt'altra cosa. Consentitemi di dire che questa intenzione noi non l'abbiamo e vogliamo darne prova. Non parleremo in molti, siamo paghi per quanto detto dal collega Gianquinto, e riteniamo si debba affrontare emendamento per emendamento onde la Camera possa rendersi conto della importanza di ciascuno di questi emendamenti e non correre rischio di decidere senza avere sicura conoscenza di ciò che sta per votare. Ecco perché, signor Presidente, noi abbiamo sottoposto alla sua attenzione questo nostro divisamento che ci sembra sia assai opportuno. Tanto più, signor Presidente, che su questi emendamenti non abbiamo un giudizio della Commissione, visto che la Commissione stessa non li conosce e il relatore, che dovrà pronunciarsi, potrà farlo soltanto a titolo personale, nemmeno a nome di una maggioranza della Commissione; e questo proprio in ordine a materia così delicata, grave, e per la quale si è stati costretti ad adottare una procedura abnorme.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. La questione che intendo sottoporre alla sua attenzione, signor Presidente, è questa. Noi ci troviamo in una situazione manifestamente abnorme, di fronte ad una legge di grande importanza, di fronte ad una serie di emendamenti radicali che ci vengono presentati in queste condizioni, senza che la Commissione li abbia valutati; vi è il traguardo della seconda lettura, nella quale occorre il voto della maggioranza assoluta dei componenti per l'approvazione del testo. Tutto ciò, evidentemente, richiede ponderazione e sereno giudizio sugli emendamenti. Questa direi è la parte che riguarda l'opportunità. Ma vi è poi la parte regolamentare, per la quale vorrei fare un appello a lei, signor Presidente, pur non facendo un richiamo esplicito al regolamento, perché ella voglia esaminare la

questione che le sottopongo, e possa essere sveltito, facilitato l'esame degli emendamenti. Gli emendamenti che sono stati presentati, mi pare possano essere divisi in tre categorie. La prima categoria si riferisce all'argomento della legge e pertanto secondo il regolamento sono certamente emendamenti ammissibili. Il secondo gruppo di emendamenti si riferisce ad altri articoli della Costituzione e quindi è fuori dell'oggetto della legge così come essa ci è stata trasmessa dal Senato. Sotto questo aspetto si potrebbero ritenere estranei all'oggetto, ma non fuori dell'argomento che è in discussione, se ci riferiamo alla riforma del Senato. Vi è infine un terzo gruppo di emendamenti, signor Presidente, che io riterrei improponibili, e a proposito dei quali sono di avviso che l'onorevole Presidente possa far uso dei poteri che l'articolo 90 del regolamento gli conferisce, e cioè la non accettazione degli emendamenti affatto estranei all'argomento in discussione: sono quegli emendamenti che non si riferiscono alla riforma del Senato, ma ad altro oggetto. Precisamente quelli che si riferiscono per esempio alla proroga o allo scioglimento di entrambe le Camere, come l'emendamento che dice che il Presidente della Repubblica « può sciogliere le Camere », cioè propone la soppressione all'articolo 88 della Costituzione delle parole « o anche una sola di esse ». Mi sembra che questo sia un emendamento affatto estraneo all'argomento della riforma del Senato. Così l'altro emendamento che prevede la proroga della durata delle Camere oltre l'ipotesi, scongiurabile, del caso di guerra, è del tutto estraneo all'argomento in discussione. È altresì estraneo l'ultimo emendamento Tozzi Condivi che configura norme di carattere elettorale, non costituzionale, e che è concorrente con altra proposta di legge che ora è in corso di esame al Senato, come ella, onorevole Presidente, sa.

Per queste diverse ragioni mi pare che questo gruppo di emendamenti ricada nell'ipotesi in cui il Presidente può, a norma dell'articolo 90 del regolamento, dichiarare l'improponibilità.

Se ella crede opportuno di fare uso di questo potere (non sembri il mio, signor Presidente, un rilievo al suo operato, perché ritengo correttissima la procedura da lei adottata facendo presentare, illustrare e stampare tali emendamenti: è a questo punto che mi pare ella possa provvedere in tal senso), la nostra discussione ne guadagnerebbe in brevità.

PRESIDENTE. Mi rendo perfettamente conto dell'importanza della questione sollevata dalla sua acutissima osservazione, ono-

revole Luzzatto, circa l'improponibilità eventuale di alcuni degli emendamenti presentati. Proprio per questo, poiché non posso giudicare seduta stante, mi riservo di studiare il problema. La ringrazio, comunque, per aver sollevato la questione di un eventuale provvedimento presidenziale, che sveltirebbe i nostri lavori e potrebbe portare ad una più facile soluzione.

CAPRARA. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

CAPRARA. Noi insistiamo nella proposta che le abbiamo formulato, signor Presidente, perché, se ho ben capito, ella oppone che tutti gli emendamenti presentati si porrebbero come emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge. Però, devo osservare che sia il titolo che lo stesso articolo 1 si riferiscono entrambi all'articolo 57 della Costituzione, il che significa che noi potremmo discutere solo le modifiche proposte all'articolo 57 e non quelle agli articoli 59, 60 e 88, come gli altri emendamenti fanno in concreto.

La proposta dell'onorevole Luzzatto introduce un elemento interessante per la chiarezza del dibattito. Noi siamo sostanzialmente d'accordo con questa proposta, perché in effetti vi sono emendamenti che evadono dal testo e dallo spirito del disegno di legge così come ci è pervenuto dal Senato. Ella, signor Presidente, ha detto che intende riservarsi una decisione in merito alla proponibilità o meno di alcuni emendamenti. Noi vorremmo consigliare di discutere emendamento per emendamento, limitatamente però agli emendamenti presentati all'articolo 57 della Costituzione, cioè all'articolo 1 del disegno di legge.

Nel frattempo, ella potrebbe meditare un giudizio sulla opportunità o meno di dichiarare l'improponibilità degli emendamenti presentati ad altri articoli della Costituzione.

PRESIDENTE. Non per spirito polemico, ma in omaggio alla verità, mi sembra che proprio il contrario possa facilitare il mio compito. Infatti, per convincermi della fondatezza o meno della proposta Luzzatto ho bisogno di acquisire, attraverso la discussione e l'illustrazione degli emendamenti, altri elementi di giudizio.

Ho già fin da ieri detto, e lo ripeto oggi, che questo provvedimento, pur richiedendo la più ampia libertà di discussione, ha carattere d'urgenza, perché l'iter costituzionale è tale che se noi mandassimo molto oltre la discussione ci troveremmo in partenza nell'impossibilità di consentire alla Camera la seconda deliberazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

Ecco la situazione di fatto di cui devo tener conto come Presidente. La Camera ha la scadenza costituzionale del 24 giugno. Se in riferimento a questa data andassimo molto oltre, si prospetterebbe la difficoltà e, forse, l'impossibilità di esaminare il provvedimento in seconda lettura.

Data questa esigenza e dato che nella seduta pomeridiana di ieri l'altro la Camera, non su richiesta del Presidente, ma del gruppo del movimento sociale italiano, opportunissima del resto, ha ritenuto necessario porre all'ordine del giorno dell'Assemblea l'esame della legge, con una urgenza di cui poi si è reso conto il relatore, al quale debbo esprimere la mia riconoscenza, perchè ha apprestato la relazione, per altro pregevole, in pochissime ore, non sarebbe naturalmente possibile che la Camera interrompesse i lavori per le vacanze natalizie prima di concludere la discussione.

Per quanto concerne il modo migliore perchè, senza impedire la libertà di discussione, si concluda tempestivamente l'esame della legge, affermo che su questo punto il Presidente deve assumersi la responsabilità che il regolamento gli conferisce. Il Presidente deve assumersi cioè la responsabilità della maggiore funzionalità e del maggior rendimento della discussione.

Ora è evidente che io debbo conoscere le posizioni politiche, non per condividerle o respingerle, ma per determinare la mia direttiva presidenziale: vi è la posizione di una parte dell'Assemblea per l'approvazione *sic et simpliciter* del testo del Senato (non è un mistero, cortesemente me l'ha annunciata il gruppo socialista), e vi è un'altra posizione, favorevole ad approvare la legge con emendamenti, con gradualità varia che passa dal gruppo di centro ai gruppi di destra. Mi pare che avere il panorama generale degli emendamenti sia la cosa migliore, soprattutto per chi si oppone a qualunque emendamento, e per poter esporre consapevolmente e chiaramente il proprio punto di vista.

Ora, siccome l'ordine della discussione degli emendamenti non è materia da sottoporre al voto dell'Assemblea, perchè se si toglie al Presidente il potere di regolare la discussione, lo si riduce ad un congegno meccanico, prego l'onorevole Caprara di rimeditare la sua posizione, perchè io resto del parere di far trattare congiuntamente tutti gli emendamenti.

CAPRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Noi dobbiamo ribadire la nostra riserva sulla via scelta, perchè in effetti

ci troviamo di fronte, come faceva osservare poco fa l'onorevole Luzzatto, ad una serie di emendamenti che riguardano l'oggetto specifico del disegno di legge, e ad un'altra serie di emendamenti che riguardano tutt'altro problema; per esempio l'emendamento all'articolo 60 riguarda lo scioglimento delle due Camere. Evidentemente si tratta di tutt'altra materia.

Pertanto ribadiamo ciò che abbiamo detto prima. Esiste una proposta di improponibilità. Discutiamo allora prima di tutto il disegno di legge ed il contenuto specifico di esso, cioè l'articolo 57 della Costituzione. Riserviamo poi all'Assemblea il dibattito ampio sulla proposta di improponibilità per quanto riguarda il resto, altrimenti mi pare che si rovesci in certo modo l'ordine logico del nostro dibattito. Sull'articolo 57 ci siamo, e siamo tenuti a discuterlo perchè esso costituisce l'oggetto della legge. L'altro dibattito è stato inserito, del resto in maniera non accettabile, da un'altra parte della Camera.

Devo solo fare un'altra osservazione e poi concludere. Ella ha detto che gli altri gruppi avrebbero la necessità di conoscere le reciproche posizioni. Non bisogna però dimenticare che una parte degli emendamenti, se non tutti, sono già stati presentati al Senato, per cui queste posizioni sono conosciute; del resto erano già note, poichè questo dibattito dura da alcuni anni. Di conseguenza ognuno sa quali sono le posizioni degli altri gruppi, per lo meno quelle di carattere generale. Quindi non vedo perchè adesso si debba attendere il momento opportuno per conoscere le posizioni specifiche.

Abbiamo ritenuto doveroso da parte nostra far presente le nostre riserve. Si intende che non possiamo insistere senza fine perchè abbiamo interesse a che il dibattito comunque prosegua.

PRESIDENTE. Il problema della improponibilità è semplificato o dai presentatori di emendamenti, perchè alcuni di essi possono rinunciare, o eventualmente dal Presidente, se dovesse convincersi della improponibilità. Comunque, il Presidente deciderà nel momento in cui si presenterà formalmente la questione di proponibilità per i singoli emendamenti.

FERRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI. Con la maggiore brevità possibile enuncerò il pensiero del gruppo socialista sugli emendamenti che sono stati presentati ieri alla Camera, dopo che il voto dell'Assemblea aveva respinto la proposta della maggioranza della Commissione di non passare agli

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

articoli del disegno di legge di riforma del Senato. Ho detto che cercherò di essere il più breve possibile, perché il gruppo socialista, come ha dichiarato nel suo intervento l'onorevole Luzzatto, è favorevole a che la riforma del Senato si approvi nel testo del Senato e che la discussione, pur senza essere strozzata — e non lo potrebbe data la gravità dell'argomento in discussione — non si prolunghi artificialmente.

Vi sono evidentemente scadenze per questo ramo del Parlamento che impongono a tutta la Camera il senso massimo di responsabilità, perché il voto sul disegno di legge di riforma del Senato possa essere espresso in tempo utile. Onorevoli colleghi, il discorso tenuto ieri in sede di discussione generale dal collega Luzzatto semplifica il mio compito di oggi, perché gli emendamenti che sono stati ieri presentati rispondono a posizioni diverse sul problema della riforma che erano già state annunciate e dibattute nella discussione, presso l'altro ramo del Parlamento, che erano state anche indicate, sia pure molto sommariamente e con molte riserve, nelle sedute che la I Commissione ha tenuto in sede referente prima di arrivare al voto sulla proposta di non passaggio agli articoli di giovedì mattina.

Gli emendamenti che ci sono stati presentati si possono classificare in tre categorie. Vi è l'emendamento che riguarda la durata del Senato, che si propone di equiparare tale durata a quella della Camera, modificando l'articolo della Costituzione che stabilisce la durata del Senato in sei anni e portandola a cinque. Collegato poi con questo emendamento vi è quello che modifica il potere del Presidente della Repubblica previsto dalla Costituzione, nel senso che egli possa sciogliere le due Camere, o una di esse, per limitare questa facoltà allo scioglimento delle due Camere.

Su questo emendamento l'onorevole Luzzatto ha già sollevato dinanzi al Presidente la questione di proponibilità. V'è poi tutta una serie di emendamenti che investono il modo di integrazione numerica, su cui evidentemente tutti coloro che li hanno presentati sono d'accordo come fondamento della riforma. V'è l'emendamento del collega Ruggero Lombardi che riproduce sostanzialmente il disegno di legge governativo di integrazione del Senato attraverso una specie di collegio nazionale formato dai singoli gruppi, con particolari categorie di eleggibili.

V'è poi una serie di emendamenti degli onorevoli Umberto Sampietro, Degli Occhi, Manzini e Antoniozzi, i quali investono la

questione dei senatori di diritto a vita e dei senatori di nomina del Presidente della Repubblica. V'è infine l'emendamento Tozzi-Condivi, il quale investe il sistema elettorale: anche di esso già l'onorevole Luzzatto ha sollevato il problema della proponibilità per cui noi attenderemo le eventuali decisioni del nostro Presidente.

Onorevoli colleghi, il gruppo socialista che ha già dichiarato, in Commissione prima e in Assemblea ieri, di essere favorevole pienamente al testo della riforma approvato dal Senato, intende precisare che questa sua posizione non è legata esclusivamente a motivi di coerenza con quella che è stata l'espressione del nostro gruppo al Senato, e l'accordo unanime del Senato stesso. Vi sono evidentemente anche queste considerazioni.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MACRELLI

FERRI. Noi non possiamo accettare la posizione, che è stata avanzata in questa Camera dai colleghi della democrazia cristiana e ancora ieri dallo stesso ministro Tambroni, secondo cui i gruppi — su una questione di così grande importanza — avrebbero agito in maniera del tutto autonoma dai partiti di cui essi sono espressione. Prendendo alla lettera quel che è stato detto dai colleghi della democrazia cristiana e dal ministro Tambroni, dovremmo interpretare queste dichiarazioni come una vera e propria sconfessione piena dell'operato del gruppo senatoriale della democrazia cristiana.

Ma non crediamo che questo sia possibile e, pur concordando (e l'abbiamo ribadito ieri) con tutti coloro che han detto che sarebbe porre la questione in modo errato ed insufficiente il considerare o sostenere che la Camera debba quasi per senso di rispetto verso l'altro ramo del Parlamento non interferire in queste decisioni; pur concordando — ripeto — con l'affermazione che la Camera ha il diritto e il dovere di discutere e di affrontare in pieno questa riforma, che è riforma della Costituzione e che, quindi, non può essere minimamente considerata come cosa che riguardi soltanto il Senato o che riguardi più il Senato che questo ramo del Parlamento, non possiamo non valutare, anche per tutto il peso che essa ha, la manifestazione di voto che il Senato ha espresso.

Infatti, ripeto, noi pensiamo (e, per quanto ci riguarda, l'affermazione vale) che il gruppo parlamentare del Senato di un determinato partito non abbia agito in maniera autonoma

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

e indipendente dal partito stesso e che, quindi, se ad una decisione di grande importanza si è addivenuti, questa impegni non soltanto quel gruppo, ma anche il partito, la parte politica di cui quel gruppo è espressione, nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento.

Premesso questo, siamo favorevoli, nel merito, alla riforma così come è stata approvata dal Senato. Siamo favorevoli nel merito perché, contrariamente a quel che da più parti si è detto e che in un certo senso si è anche tentato di far penetrare nell'opinione pubblica, cioè che il Senato abbia fatto una piccola riforma, una riforma ridotta, assai lontana da quelle che sarebbero state le esigenze e le aspettative, noi pensiamo che il Senato abbia votato il disegno di legge di riforma stabilendo quel che era essenziale e su cui vi era una unanimità di consensi o per lo meno una larghissima maggioranza, e per il resto mantenendosi strettamente fedele ai criteri informativi che guidarono l'Assemblea Costituente nello stabilire il Senato così come è nel nostro ordinamento costituzionale e che nella Costituzione sono stati tradotti.

In sostanza, la riforma del Senato è arrivata ad un aumento numerico dei senatori. Si dice che questo è poco. Noi non crediamo affatto che questo sia poco. Noi diciamo che questa è la riforma della quale più si sentiva la necessità.

Si è detto da alcune parti che il Senato ha funzionato egregiamente in questa seconda legislatura, nella quale ha funzionato in numero ridotto rispetto alla prima legislatura perché erano venuti meno i senatori di diritto di cui alla disposizione transitoria (che, se non erro, erano in partenza almeno 107 e quindi aumentavano quasi di un terzo la composizione del Senato rispetto alla popolazione); si è detto che il Senato ha funzionato egregiamente in questa seconda legislatura e che, quindi, della integrazione numerica non vi sarebbe stato bisogno. Ma coloro che questo affermano cadono poi in contraddizione con se stessi allorché dicono che non vi era tanto bisogno di integrazione numerica, quanto di integrazione qualitativa. Onorevoli colleghi, se il Senato ha funzionato egregiamente, penso che nessuno di noi debba fare torto all'istituto parlamentare dicendo che un'Assemblea composta esclusivamente (o, praticamente, in maniera esclusiva, perché l'incidenza numerica dei senatori di diritto a vita e dei senatori di nomina presidenziale è attualmente minima), nessuno — dicevo — deve fare l'offesa all'istituto parlamentare e ai principi democratici di credere che una

assemblea eletta dal popolo abbia bisogno di una integrazione qualitativa. Aveva bisogno ed ha bisogno il Senato di una integrazione numerica. Le ragioni sono state esposte da più parti e le ha riconosciute, in un suo discorso in una seduta della I Commissione, il ministro dell'interno, onorevole Tambroni. E le ragioni posano soprattutto sul funzionamento delle nostre assemblee così come è stato previsto dalla Costituzione con innovazione importantissima rispetto a tutta quella che era la vecchia prassi e tradizione parlamentare. Il lavoro delle Commissioni permanenti in sede legislativa, che siamo tutti concordi nel ritenere innovazione estremamente proficua, direi necessaria alla complessità dell'attività legislativa di cui uno Stato moderno ha bisogno, diventa per il Senato estremamente pesante ed oneroso con l'attuale composizione numerica, quando noi consideriamo che, avendo il Senato, sia pure con attribuzioni non completamente analoghe a quelle della Camera, undici Commissioni permanenti ed essendo esso attualmente composto di 237 senatori elettivi, più 5 di nomina presidenziale e, di fatto, oggi, di 2 senatori a vita come ex presidenti della Repubblica, la composizione delle Commissioni viene ad essere ridotta a 21-22 senatori per Commissione.

Aggiungete, poi, la norma per la quale i senatori che fanno parte del Governo devono essere in Commissione sostituiti e verrete immediatamente a rendervi conto di come sia pesante e difficoltoso il funzionamento delle Commissioni del Senato, particolarmente in sede legislativa, quando queste vengono a riunirsi con una presenza massima di 21-22 membri, con una presenza media di 10-15 senatori.

Questa difficoltà, questo peso, che poi si accresce per l'onere e per l'onore delle relazioni all'Assemblea riservate ai senatori di maggioranza, è stata un po' universalmente riconosciuta da tutti ed è stata riconosciuta e ribadita in I Commissione dal ministro onorevole Tambroni.

Ora, onorevoli colleghi, se noi questo riconosciamo, non facciamo nessuna offesa al Senato. Nessuno di noi si sogna di dire che il Senato non abbia ben funzionato in questa seconda legislatura. Mi pare, invece, che una offesa al Senato facciamo e ad una affermazione incongruente si arriva quando si dice che il Senato ha bisogno di una integrazione qualitativa.

Quindi, la riforma come è stata approvata dal Senato è, a nostro avviso, valida,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

perché provvede alla esigenza fondamentale, che è quella di una integrazione numerica, e l'esigenza della integrazione numerica, onorevoli colleghi, è sentita e dimostrata dal fatto, ripeto, che per la prima legislatura il Senato ha funzionato con 107 membri previsti dalla disposizione transitoria oltre a quelli elettivi. Ed il problema di arrivare ad una integrazione numerica — è già stato detto e non voglio ripetermi — si era sollevato già nella prima legislatura del Senato e probabilmente ad una soluzione si sarebbe arrivati se lo scioglimento del Senato non fosse allora avvenuto, per gli avvenimenti che tutti conosciamo, con un anno di anticipo.

Ed una composizione più ampia del Senato era stata prevista anche nel progetto della Commissione dei 75, che al suo articolo 55, diventato poi 57 e 58 nel testo della Costituzione, stabiliva che la Camera dei senatori, eletta a base regionale, era composta da 1 senatore per 200 mila abitanti o per frazione superiore a 100 mila, oltre ad un numero fisso di 5 senatori attribuiti a ciascuna regione. Il che portava ad un aumento, rispetto all'attuale composizione, più o meno analogo a quello che deriva dal disegno di legge di riforma approvato dal Senato.

Quindi l'integrazione numerica. Secondo quale criterio? Rimanendo fedeli ai criteri che hanno ispirato l'Assemblea Costituente e che sono stati tradotti nella Costituzione. E qui, onorevoli colleghi, bisogna dire che il problema di una diversa formazione qualitativa era stato posto alla Assemblea Costituente e i colleghi di questa Camera che hanno avuto l'onore di farne parte certamente lo ricorderanno meglio di me. Tanto è vero che il progetto dei 75 prevedeva, a differenza della Camera, che la eleggibilità non fosse estesa a tutti gli elettori, che il limite di età fosse fissato a 35 anni (poi elevato a 40) e che vi fossero soltanto particolari categorie di eleggibili, previste dalla Costituzione stessa. L'Assemblea non credette di accogliere questo progetto su questo punto perché ritenne, invece, che la formazione di particolari categorie di eleggibili fosse un principio incompatibile con quello della sovranità popolare e con la completa espressione della volontà popolare nella scelta dei membri di una assemblea elettiva. Così la differenziazione tra il Senato e la Camera è data soltanto dal diverso modo delle elezioni, dalla diversa entità numerica e dalla diversa composizione ai soli fini dell'età del corpo elettorale, nonché dal diverso limite di età per la eleggibilità al Senato stesso.

Onorevoli colleghi, non fu certo una decisione avventata quella presa dalla Assemblea Costituente: fu frutto di lunghe discussioni e se oggi il Senato ha ritenuto di non discostarsi da quei principi informativi, ciò non autorizza nessuno a dire che la riforma così votata sia una piccola e insufficiente riforma e che sia sfuggito il termine essenziale del problema. Termine che era ed è di una integrazione numerica e non qualitativa. Parlare di integrazione qualitativa da ricercare attraverso una forma diversa da quella delle elezioni popolari, sarebbe recare ingiuria all'istituto parlamentare, al principio della democrazia, al principio della sovranità popolare; principi tutti sui quali la nostra Repubblica è fondata e costruita.

È evidente, allora, onorevoli colleghi, quali siano le ragioni che ci inducono ad essere contrari a tutti gli emendamenti presentati i quali, secondo noi, infirmano il principio della composizione elettiva del Senato: l'emendamento Lombardi Ruggero, il quale ripete la formulazione del disegno di legge governativo, e gli emendamenti che tengono ad aumentare il numero dei senatori di nomina presidenziale, emendamenti tutti che tendono ad estendere le categorie tra le quali questa nomina può essere fatta.

Si è detto e ripetuto ieri nel corso della discussione che il progetto di legge governativo, come certi emendamenti, non costituiscono violazione al principio elettivo perché, si dice, le categorie di eleggibili da organizzare secondo un criterio rigidamente proporzionale rispettano nella sostanza il principio della elettività. Si prendono gli ex parlamentari, in ordine di anzianità, sulla base di elezioni già avvenute, considerando giusto ed opportuno che un uomo politico il quale abbia avuto una serie di elezioni e sia stato quindi ripetutamente confermato dal voto popolare, ad un certo punto possa essere ritenuto meritevole di far parte di un'assemblea legislativa anche prescindendo da una ulteriore designazione popolare che lo investa direttamente. Si verrebbe così a creare una categoria di eleggibili per anzianità, sia pure per anzianità parlamentare. Ma è necessario questo? Giova al prestigio del Parlamento, della classe politica? Io penso che gli stessi ipotetici beneficiari si riterrebbero, non dirò offesi, ma quasi menomati da una norma che li portasse a far parte di diritto di una Assemblea legislativa senza un voto espresso dall'elettorato o, per lo meno, grazie ad un voto espresso in precedenti legislature. Infatti o essi sono in grado, per la loro forza

intellettuale e fisica, di affrontare la campagna elettorale (e quando un uomo ha al suo attivo quattro legislature, il suo prestigio è tale da sottrarlo, almeno in parte, alla *routine* normale) oppure questo parlamentare non ha tale energia intellettuale e fisica ed allora sarà egli stesso a chiedere un meritato riposo, sottraendosi alla fatica della politica attiva.

Non ci pare dunque che esistano motivi validi per sostenere l'emendamento Lombardi Ruggero che è in contrasto con il principio essenziale della investitura popolare. E ci pare francamente strano che il relatore Lucifredi che ieri sollevava, come uno dei motivi fondamentali di critica al progetto approvato al Senato, il fatto che esso determinerebbe la possibilità di essere eletto grazie alla inclusione nella lista aggiuntiva regionale e senza una minima investitura da parte dell'elettorato, appoggi ora l'emendamento Lombardi Ruggero che integra il Senato prescindendo dal voto popolare, con l'artificio di dare una sorta di *prorogatio* nel tempo ad un voto espresso in precedenti occasioni.

LUCIFREDI, *Relatore*. Mi pareva di averlo spiegato ieri tutto questo: forse ella non mi ha sentito, onorevole Ferri.

FERRI. Ella lo ha spiegato dicendo che la investitura popolare vi è stata e che ad un certo momento era logico procrastinarla nel tempo. Argomenti diversi credo non ne abbia potuto usare, anche se io riconosco che forse in quel momento non sono stato attento allo svolgimento della sua relazione orale.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

FERRI. Vi è poi la questione degli emendamenti che investono l'aumento della categoria dei senatori di diritto a vita e l'aumento dei senatori di nomina presidenziale. Qui abbiamo da fare due osservazioni. Per quanto riguarda i senatori di diritto, vi è un emendamento Agrimi che aggiunge alla categoria degli ex Presidenti della Repubblica quella di coloro che abbiano ricoperto per almeno tre anni consecutivi l'ufficio di Presidente di uno dei due rami del Parlamento. Dico subito che questo emendamento ha avvertito l'insostenibilità di quella che era la iniziale proposta governativa, cioè del conferimento del diritto di essere senatori a vita ai presidenti di assemblee legislative quale che fosse il tempo nel quale essi avevano ricoperto questo ufficio. Gli inconvenienti di quella proposta erano evidenti: essi portavano alla possibilità (se volete, una possibilità limite, ma che a un

certo momento non può non essere presa in considerazione) che un partito o un gruppo di maggioranza alterasse artificialmente la composizione del Senato creando successivamente una serie di presidenti di Assemblea che con una permanenza anche di pochi mesi nella carica acquisterebbero il diritto di divenire senatori a vita. Questa incongruenza è stata avvertita dall'onorevole Agrimi; e da questo punto di vista non possiamo che compiacercene. Tuttavia non possiamo essere favorevoli a questo emendamento. Sia ben chiaro, signor Presidente, che questa nostra opinione non dev'essere minimamente interpretata, non dico come sfiducia, ma nemmeno come sottovalutazione dell'importanza dell'altissimo ufficio di Presidente di una delle assemblee legislative.

PRESIDENTE. Mi pare chiaro che su questo punto l'Assemblea ha la più ampia libertà di opinione. Qui non si tocca il prestigio della funzione; si tratta di un diverso problema.

FERRI. Noi riteniamo che, pur con la limitazione che contiene, che riconosciamo importantissima perché corregge il difetto che era nella proposta governativa, noi riteniamo — dicevo — che l'emendamento Agrimi non sia da accogliere. E questo per non alterare, sia pure in maniera limitata, quel principio essenziale sul quale la Costituzione ha basato la nostra Costituzione per quanto riguarda le assemblee legislative, il principio della sovranità popolare, il principio elettivo, al quale il Senato, con questa riforma, ha inteso di rimanere fedele e verso il quale il gruppo socialista protesta la stessa fedeltà, lo stesso attaccamento già espresso al Senato.

Naturalmente questo nostro contrasto è infinitamente maggiore per gli emendamenti all'emendamento proposti dall'onorevole Chiamello e dai colleghi del gruppo socialdemocratico, che riproducono i gravissimi inconvenienti del testo governativo eliminando il limite di tempo.

Penso che potrebbe avere una logica e un senso la deroga alla limitazione di tempo per coloro che hanno ricoperto l'ufficio alla Assemblea Costituente, per la quale, avendo avuto una durata minore, non si poteva porre un limite di tempo e anche perché si tratta ormai di una categoria definita e non più suscettibile di aumento. Pur essendo contrari a questo principio, riconosciamo che potrebbe avere una logica nel sistema; ma è veramente insostenibile voler riprodurre il testo del disegno governativo togliendo anche per il futuro il limite fissato da un minimo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

di permanenza nella carica per i presidenti di assemblee legislative.

Vi è infine la questione della integrazione della categoria dei senatori a vita di nomina presidenziale. Anche qui mi sia consentito (come è già stato fatto da tutti i gruppi del Senato) ribadire che dalla nostra valutazione esula qualsiasi riferimento o qualsiasi sindacato al modo nel quale la più alta magistratura dello Stato ha fin qui esercitato questo suo potere. Esula qualsiasi intendimento di voler limitare o ridurre nella sua efficacia questo potere e queste facoltà: ma, sempre per quelle considerazioni di fedeltà integrale al principio elettivo e al principio della sovranità popolare che ho sopra richiamato, noi siamo contrari a ogni aumento dei senatori di nomina presidenziale.

Siamo contrari al limite massimo di quindici senatori (indicato nel disegno di legge governativo e che ci pare assolutamente insostenibile) e anche al limite di dieci senatori indicato nell'emendamento subordinato. Saremmo anche contrari — per quanto un simile emendamento non sia stato formulato — seppure in minor misura, alla formula di sette senatori, che tuttavia potrebbe essere la sola proposta che avrebbe una certa ragione d'essere, mirando essa a mantenere la proporzionalità fra i senatori eletti e quelli di nomina presidenziale. Ma il Senato ha respinto anche un simile emendamento e noi pure siamo contrari a una proposta del genere, sempre per l'integrale attaccamento al principio elettivo. Non abbiamo comunque difficoltà a riconoscere che un simile emendamento avrebbe un senso e una logica, e avrebbe la possibilità di essere sostenuto e difeso; senso, logica e possibilità di essere sostenuti e difesi che ci pare non abbiano invece gli emendamenti che tendono a portare a quindici o a dieci il numero dei senatori di nomina presidenziale.

Per le stesse ragioni siamo assolutamente contrari ad ogni modifica delle categorie nell'ambito delle quali il Presidente della Repubblica può scegliere i senatori che egli ha il diritto di nominare « per altissimi meriti »: cittadini che « hanno illustrato la patria — così reca la Costituzione — per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario ».

Con gli emendamenti Umberto Sampietro, Degli Occhi, Manzini e Antoniozzi si vogliono allargare queste categorie anche ai campi della politica, dell'amministrazione statale e locale, della magistratura e delle forze armate. Da parte del collega Degli Occhi si vorrebbero

includere anche i parlamentari che abbiano fatto parte « della Camera dei deputati per tre legislature o del senato del regno ». L'onorevole Manzini vorrebbe allargare il campo della nomina all'attività giornalistica e il collega Antoniozzi specifica tre categorie con cinque senatori ciascuna. Inoltre si vorrebbe sostituire agli « altissimi meriti » la « eminente attività ».

Siamo assolutamente contrari a queste aggiunte e specificazioni perché non crediamo che si debba concedere un privilegio a determinate forme di attività, quali quelle burocratiche, della magistratura, delle forze armate, delle amministrazioni statali, e nemmeno a quella delle amministrazioni locali.

La Costituzione è stata esplicita: ha parlato di « altissimi meriti » in determinati campi di attività e con la formula della Costituzione si può indicare qualsiasi cittadino che per altissimi meriti si sia veramente distinto in qualsiasi campo dell'attività sociale. Quando si parla di « campo sociale » si comprende evidentemente anche l'attività politica, quella prestata nella burocrazia statale e nelle amministrazioni locali, purché questa sia assunta a un grado di autentica eccezionalità. La nostra, onorevoli colleghi, è attività politica ed è evidentemente attività sociale. Quale attività è sociale più di quella politica, che investe gli interessi e la vita collettiva del paese?

Ciò vale anche per quelle altre categorie: l'amministratore di comune, o di provincia, o di regione, evidentemente svolge un'attività sociale e quindi potrà essere nominato dal Presidente della Repubblica, purché abbia raggiunto un grado eccezionale di benemeritenze purché si possa dire che abbia raggiunto altissimi meriti. Ma non creiamo categorie di privilegiati, non cerchiamo di reintrodurre, sia pure in numero limitato, nel Senato elettivo della Repubblica quella che era la caratteristica del vecchio senato del regno: un senato di prefetti a riposo, di generali nella riserva e di magistrati in pensione. Se qualcuno di questi servitori dello Stato raggiungerà altissimi meriti, potrà essere nominato, poiché la sua è certamente un'attività sociale; così come potrà essere nominato un uomo politico, un parlamentare, un sindaco, un presidente di regione o di provincia.

Dunque, non creiamo categorie di privilegiati, venendo così veramente a snaturare quel concetto al quale il costituente si era ispirato, superando anche certe perplessità. Infatti i colleghi ricorderanno bene che in sede di Costituzione vi furono dei dubbi anche

su questa norma; e a coloro che sostenevano l'opportunità di dare la tribuna pubblica ad altissime personalità che però avevano voluto sfuggire ai rischi della vita politica, si rispose che chi questi rischi, questo peso, questo incontro diretto con gli elettori aveva voluto sfuggire, non era opportuno fosse inserito di autorità nella vita politica. Ma si obiettò che il numero era così limitato che la dizione « altissimi meriti » dava garanzie tali che al principio elettivo, in una forma così limitata, si poteva derogare.

Noi non abbiamo nulla da modificare di quanto fu detto allora. Siamo decisamente contrari alla reintroduzione nel Senato elettivo della Repubblica, sia pure in numero limitato, sia pure investiti da una nomina presidenziale, di ex sindaci, ex presidenti di provincia e soprattutto ex generali o prefetti a riposo, o altri burocrati dell'amministrazione.

Vi è poi un emendamento che investe un problema di fondo: quello della riduzione della durata del Senato a cinque anni.

Non voglio tediare la Camera ripetendo quanto è stato detto ieri nel corso della discussione generale, né ricordando quelli che furono i lavori dell'Assemblea Costituente. I colleghi sanno che il progetto della Commissione dei settantacinque partiva da una durata eguale di cinque anni per le due Camere, ma differenziava la composizione del Senato nelle categorie e nel modo di elezione: basti pensare che un terzo dei senatori dovevano essere eletti dai consigli regionali, anziché con suffragio diretto.

La Costituente respinse queste forme, ritenne però necessario dare al Senato una differenziazione di durata. Ricordiamo tutti che furono presentate proposte di rinnovo parziale del Senato stesso, proposte che furono respinte poiché non si voleva creare una Camera permanente di fronte a una rinnovata totalmente; ci si mantenne fedeli al principio della elettività, ma si ritenne opportuno stabilire per il Senato una diversa durata.

Vi sono delle ragioni per discostarsi ora da questa norma della Costituzione? A nostro avviso no, e soprattutto perché noi siamo del parere di coloro i quali sostengono che, prima di modificare la Costituzione, bisogna dare ad essa attuazione, bisogna sperimentarne gli eventuali difetti e gli eventuali inconvenienti. Integrazione numerica sì, perché i difetti e gli inconvenienti del numero ridotto dei senatori sono stati sperimentati in questa legislatura e riconosciuti, più o meno, da tutte le parti politiche, da tutti i settori della Camera.

Ma la diversità di durata non è stata sperimentata. Nel 1953 il Senato, sciolto in quelle contingenze che tutti sanno, fu eletto nuovamente insieme con la Camera.

Si parla tanto del peso di una doppia competizione elettorale. Ha già detto ieri l'onorevole Luzzatto per il mio gruppo che le competizioni elettorali, che all'inizio della ripresa della vita democratica del nostro paese erano viste con una certa preoccupazione, come un avvenimento eccezionale, devono invece diventare e si avviano a diventare, nel costume democratico di un paese, scadenze normali.

Ci dobbiamo veramente preoccupare di temere come un inconveniente così grave la conseguenza della diversa durata del Senato, l'inconveniente delle elezioni ripetute ad un anno di distanza, da indurci per questo a modificare la Costituzione? E ciò prima ancora che la Costituzione abbia avuto la sua piena applicazione e il suo pieno esperimento? Noi riteniamo di no. Se inconvenienti per le frequenti competizioni elettorali sussistono, io devo dire che sono dovuti alla lunghezza eccessiva della durata delle campagne elettorali. Sarebbe pertanto opportuno ridurre quei termini ed uniformarci a quella che è la prassi in genere di tutti i paesi democratici i quali devono ricorrere a consultazioni elettorali assai frequenti. La nostra parte sarà senz'altro favorevole ad una simile proposta, ma che vi siano veramente gravi inconvenienti in questa diversa durata, che questa prova elettorale da ripetersi ad un anno o più di distanza desti così viva preoccupazione da costringerci a modificare la Costituzione prima, ripeto, che essa abbia avuto piena applicazione, noi non lo riteniamo.

Noi non riteniamo di assumerci il peso, la responsabilità di un voto che modifichi, che innovi la nostra Carta costituzionale laddove essa non è stata sperimentata, laddove non si è potuto provare che le stesse ragioni che indussero i costituenti a stabilire la durata del Senato in sei anni non sono più valide e laddove non abbiamo visto gli inconvenienti che dall'altra parte sono stati denunciati.

Noi quindi siamo contrari a questo emendamento; e siamo contrari anche nel merito, senza anticipare qui una discussione che potrebbe essere anche inutile ove il Presidente ritenesse fondata la questione di improponibilità, all'emendamento aggiuntivo Tozzi Condivi che investe altra materia e che non è materia di legge costituzionale, cioè il sistema elettorale. È vero che questo articolo aggiuntivo ovierebbe all'inconveniente denunciato

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

ieri dall'onorevole Lucifredi di una elezione fatta con liste aggiunte e di un mantenimento dei collegi storici perché si delegherebbe con legge costituzionale, sia pure limitatamente alla prima elezione, il ministro dell'interno a riformare le circoscrizioni, cosa grave e delicata, onorevoli colleghi, ma che certamente non è, a nostro avviso, disposizione da introdursi in questa legge.

Abbiamo già fatto ieri la questione a proposito della discussione della legge riguardante la rappresentanza di Trieste al Senato e il ripristino per il Molise della norma transitoria delle prime elezioni del 1948. Noi non ci siamo opposti a che una norma elettorale fosse inserita in una legge costituzionale, ma abbiamo denunciato le conseguenze che da questo fatto derivavano e abbiamo fatto le nostre riserve.

Sarebbe grave, onorevoli colleghi, in questo caso, non dico di andare contro il regolamento, ma comunque andare contro la prassi, e cioè inserire in una legge costituzionale una norma elettorale e ciò proprio quando davanti al Senato è in discussione la legge elettorale. L'inconveniente dei collegi storici è un inconveniente che indubbiamente sussiste, ma, si badi, è un inconveniente che sussiste indipendentemente dall'aumento numerico del Senato, perché la caratteristica della società moderna, con notevoli e frequenti spostamenti di popolazione oltre il naturale incremento demografico, indurrebbe alla necessità di una revisione continua dei collegi elettorali. Ora, se questa revisione è facile nel sistema di elezioni a scrutinio di lista valido per la Camera dei deputati, dove si tratta semplicemente di assegnare ad una circoscrizione uno o due posti in più o di togliere, corrispondentemente, a seconda delle modifiche delle popolazioni, o uno o due posti, non si può invece non rendersi conto della delicatezza e della difficoltà del problema in ordine al sistema elettorale del collegio uninominale, dove l'aumento dei senatori che spettano per variazione di popolazione deve essere calcolato per regione, e dove invece si dovrebbero rivedere tutti i collegi uninominali successivamente. Voi comprenderete che se ad una regione di 15 o 20 collegi spetta per aumento di popolazione un posto in più, non si può creare un collegio nuovo. Bisognerebbe, infatti, rivedere tutte le circoscrizioni esistenti e dove ve ne sono 20, farne 21. Non è una cosa molto semplice, onorevoli colleghi. Questo porrebbe un problema che non è in questa sede di legge costituzionale

che, a mio avviso, dobbiamo affrontare e risolvere. Sarà, invece, in sede di legge elettorale che si potrà discuterne, ma sempre dopo che la Camera si sarà espressa su questo disegno di legge di riforma costituzionale.

Termino il mio intervento, che forse è andato al di là della brevità che mi ero prefissa, ma mi giustifica il fatto che gli emendamenti da esaminare sono numerosi ed importanti e la materia di una gravità eccezionale, e confermo, per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre alla benevola attenzione della Camera, che il gruppo socialista è contrario ad ogni emendamento apportato al disegno di legge trasmessoci dal Senato, non per un astratto principio di coerenza e di fedeltà alla manifestazione di volontà del nostro gruppo del Senato e per l'accordo unanime raggiunto dai gruppi, espressione dei gruppi politici, in quella sede, ma perché è nostra convinzione che la riforma del Senato, così come è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento, deve essere riconosciuta necessaria e sufficiente, in quanto provvede all'integrazione numerica del Senato senza alterare minimamente il principio elettivo fondato sul riconoscimento della sovranità popolare che sta alla base del sistema costituzionale del nostro paese.

Si tratta di una riforma giusta che merita di essere approvata, come quella che ha il gran pregio di non discostarsi dai principi ai quali i colleghi dell'Assemblea Costituente si ispirarono ed ai quali noi socialisti siamo e saremo ancora fedeli. (*Applausi a sinistra — Congratulazioni*).

CORBI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa discussione si svolge con disagio nostro, del relatore e della stessa Presidenza, alla quale sono stati proposti alcuni problemi delicati quale quello della proponibilità o meno di taluni emendamenti, il che sta a testimoniare la poca ponderatezza con cui sono stati compilati e presentati questi emendamenti, e a giustificare la nostra insistenza perché la Camera esamini questo problema con il maggiore senso di responsabilità.

Dicevo disagio nostro, perché a un determinato momento constatiamo che le parti si sono quasi invertite. Infatti proprio coloro i quali hanno sempre insistito per una pronta approvazione di questa riforma, quale ci viene proposta dal Senato, vengono viceversa a trovarsi nella veste di coloro che vorrebbero ritardare l'approvazione di un provvedimento unanimemente votato dall'altro ramo del

Parlamento; per contro sarebbero sollecitati coloro che hanno presentato un così gran numero di emendamenti e di tale importanza innovativa che, per necessità di cose, ritardano non solo la discussione ma pongono in seria difficoltà la possibilità che una qualsiasi riforma del Senato possa farsi. Di qui il nostro disagio ed il disagio di tutta l'Assemblea. Ciascuno si rende conto che qui sono in discussione grosse questioni, e ciascuno avverte che il modo come esse vengono affrontate non risponde alla serietà ed alla funzionalità stessa di questa nostra Assemblea.

Dicevo, disagio per il relatore, il quale si troverà sicuramente in qualche imbarazzo quando, chiamato ad esprimere il parere della Commissione su ciascuno di questi emendamenti, non potrà far altro che esprimere un parere personale, poiché la Commissione questi non conosce e su di essi non ha potuto pronunciarsi. L'onorevole Lucifredi o il presidente stesso della Commissione, onorevole Marazza, dovranno dichiarare che essi non sono in condizioni di assolvere alla loro specifica funzione; fatto veramente abnorme e gravissimo ove si consideri che trattasi di questioni di tanta delicatezza, per cui più attenta dovrebbe essere la vigilanza della Commissione che dovrebbe, ma non può, esprimere un giudizio, formulare una raccomandazione, meditata, per l'Assemblea. Sicché tutto si rimette, si può dire, al caso, alla buona volontà, alla più o meno benevola attenzione dei non numerosi deputati che assistono a questa discussione; e noi affidiamo non dico la Costituzione, ma la innovazione di una parte di essa ad un sistema procedurale sicuramente meno responsabile di quello che si osserva nella prassi consuetudinaria per leggi ordinarie.

Dicevo, disagio anche della Presidenza, cui si sono poste questioni che dovrà risolvere — ed io non ho dubbio che essa saprà farlo nel migliore dei modi — per rimediare alla fretolosità con cui questi emendamenti sono stati presentati.

Non mi soffermerò sull'esame di tutti gli emendamenti presentati. È cosa che egregiamente ha fatto il collega Gianquinto e sulla quale si è poc'anzi intrattenuto il collega Ferri. Sento però il dovere di richiamare la vostra attenzione su due di questi emendamenti: quello proposto all'articolo 57 dall'onorevole Ruggero Lombardi e quello proposto all'articolo 59.

Il primo in sostanza ripropone quanto già era in un disegno di legge presentato al Senato dall'onorevole Segni, allora Presidente

del Consiglio, il 29 marzo 1957. È vero dunque che non è cosa nuova, però è anche vero che su questa proposta governativa ci si è ampiamente pronunciati, ed anche in maniera chiara, proprio da parte di quel ramo del Parlamento che più da vicino è interessato alla questione. Ci si è pronunciati respingendo la proposta con varie ed acute argomentazioni che io non ho certo necessità di ricordare qui. Desidero solo osservare che il ripresentare la proposta *sic et simpliciter*, senza una più attenta meditazione e senza alcuna correzione, è cosa davvero sorprendente.

Con l'emendamento dell'onorevole Ruggero Lombardi in sostanza si propone un aumento del numero dei senatori in omaggio al principio, tanto volte affermato, che il Senato deve essere numericamente integrato per poter meglio assolvere ai suoi doveri. Per quanto riguarda questo principio non mi pare vi sia contesa; ma è sul modo in cui si vuole attuarlo che si discute.

Secondo questo emendamento il corpo senatoriale verrebbe ad accrescersi di circa 60 unità, tramite la costituzione di un collegio unico nazionale, a cui sarebbe attribuito un numero di senatori pari ad un quarto di quello attribuito complessivamente alle regioni. Ebbene, questo sistema sarebbe in pieno contrasto con gli articoli 57 e 58 della Costituzione: quindi la sua portata è molto più ampia di quella che si vuol far credere. Infatti si viola il principio elettivo stabilito nell'articolo 58 della Costituzione, il quale al primo comma stabilisce: « I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto degli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età ». Con il sistema di integrazione proposto dall'onorevole Lombardi, invece, non è più l'elettore a designare un proprio rappresentante, ma sono organismi estranei al corpo elettorale a decidere sull'ingresso o meno in Senato di taluni aventi diritto secondo una casistica che di seguito l'onorevole Lombardi viene precisando. Non vi è dubbio che ne soffra il principio della rappresentatività che è uno dei canoni fondamentali del nostro reggimento democratico; quello secondo il quale l'eletto è il rappresentante di tutto il popolo. Secondo l'onorevole Lombardi, invece, questi sessanta nuovi senatori non sarebbero altro che rappresentanti di una parte, o meglio di un partito politico. Ed è veramente strano che anche la stampa che tanto di sovente lamenta la cosiddetta partitocrazia e condanna l'ingerenza e la invadenza delle direzioni dei partiti, sostenga una siffatta innovazione.

Infatti, per costituire l'albo previsto dall'onorevole Lombardi, secondo certi meriti e certi criteri, come ci si regolerà, onorevoli colleghi? Faccio il caso pratico, perché la dizione non è chiara ed autorizza seri e giustificati dubbi. Può darsi che, secondo quanto l'onorevole Lombardi prevede, e secondo quando soprattutto prevedono poi i molti emendatori dell'emendamento Lombardi, può darsi, dicevo, che un parlamentare venga a trovarsi nella condizione di poter accedere al Senato; però questo albo che viene aggiornato, come prevede l'onorevole Lombardi, costantemente, potrà prescindere dall'appartenenza di quel parlamentare a un partito politico?

No, non potrà prescindere da ciò, perché se si volesse fare un albo che tenesse conto, ad esempio, soltanto dell'anzianità parlamentare dei candidati e in base a questo principio il candidato potesse accedere all'aula senatoriale, questi allora non rappresenterebbe più un determinato partito che ha diritto, secondo la legge, ad un aumento proporzionale dei seggi, ma rappresenterebbe invece solo ed unicamente se stesso.

È evidente allora che il principio proporzionalistico verrebbe irrimediabilmente leso, perché si avrebbe una designazione *ad personam* e non quale conseguenza di elezioni generali politiche. Se invece, onorevole Lombardi, dovesse verificarsi, come ritengo ella stessa intenda, l'opposto, che cioè debbano essere le direzioni dei partiti ad approvare il cosiddetto albo costantemente aggiornato, non le pare, onorevole Lombardi, che questo contrasti profondamente con un'altra norma della Costituzione che è quella che vuole l'eletto rappresentante di tutta la nazione e non solo di una parte?

Avremmo poi due categorie di senatori: una di eletti a pieno diritto, che oserei dire di primo rango, quelli cioè che traggono il proprio potere dalla designazione popolare; una seconda di senatori i quali sono prescelti dai dirigenti di una parte politica. Avremmo, così, un doppio sistema: il sistema democratico delle elezioni e quello, non democratico, delle designazioni. Non è chi non veda come questo provocherebbe gravi inconvenienti.

E queste cose vanno soprattutto ricordate a coloro che lamentano ingerenze eccessive degli organismi dirigenti dei partiti, e poi le sollecitano. Ed è cosa degna di nota, onorevoli colleghi, che ad opporsi a questa innovazione, nella maniera più chiara, sia stato proprio un uomo — ed autorevolissimo — della nostra parte in questa Camera; sia stato

proprio il nostro partito a respingere questo principio, che contrasta con i principi fondamentali della Costituzione, secondo cui tutto il potere deve derivare dal corpo elettorale e quindi dal popolo.

Infine, l'emendamento Lombardi contrasta col principio — anch'esso affermato alla Costituente — che il Senato trae origine da base regionale. Accogliendosi l'emendamento Lombardi anche questo principio verrebbe distrutto perché, al di fuori del principio originario regionale, si avrebbe la elezione o — meglio — la designazione di ben 60 senatori, che naturalmente, trasformerebbero la precipua caratteristica del Senato perché — come disse l'onorevole Mortati alla Costituente — si volle distinguere il Senato dalla Camera non per diritti e prerogative, ma per la sua origine.

Quindi, l'emendamento Lombardi non contrasta soltanto con l'articolo 57, non contempla soltanto aggiunte o emendamenti, ma comporta il sovvertimento di una serie di principi fondamentali della Costituzione e investe, quindi, materia molto più ampia e complessa che non sia quella della stessa riforma del Senato; esso scardina il fondamento da cui gli organi istitutivi della Repubblica traggono potere e legittimità.

Mi soffermerò, per concludere, su qualche emendamento all'articolo 59 e, particolarmente sull'emendamento Sampietro, secondo cui si vuole che il Presidente della Repubblica possa nominare senatori a vita 15 cittadini che abbiano determinati meriti. La questione non è nuova. È stato anche ricordato il perché si volle assolutamente limitare nella misura più ristretta possibile il numero dei senatori di nomina presidenziale. La proposta venne fatta da un uomo di vostra parte, onorevoli colleghi democristiani, poiché noi eravamo contrari, alla Costituente, a questo principio. Ma l'onorevole Alberti insisté, ed anche con molti e validi argomenti, tanto che l'Assemblea costituente accolse poi a larga maggioranza la sua proposta che 5 fossero i senatori di nomina presidenziale. Ma non più di 5. E si disse « non più di 5 » perché un numero più elevato avrebbe tolto, in parte, prestigio agli eletti e avrebbe ridotto la portata del riconoscimento presidenziale, qualora si fosse nominato un numero di senatori che non fosse talmente esiguo da indicare senz'altro che con questo atto non si volesse in alcun modo influire sulla composizione numerica e quindi sull'indirizzo politico di una Camera, ma si volesse unicamente dare al Presidente la facoltà di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

interpretare il riconoscimento e la stima di tutta la nazione nei confronti di cittadini eccelsi.

Così posta la questione, noi non troviamo difficoltà ad accoglierlo, e l'emendamento fu approvato; fu approvato nella considerazione che data l'esiguità del numero il Presidente, quale che esso fosse (qui, naturalmente, non si intende fare riferimenti alle persone) e per forza di cose, e perché esposto al giudizio di tutto il paese, fosse portato a scegliere uomini di indiscussa superiorità, che godessero la stima e la fiducia di tutta la nazione, al di sopra di ogni considerazione di parte.

Se, invece, si dovesse dilatare il numero, non vi è più questa garanzia; allora fondato potrebbe essere il sospetto che qualcuna di queste nomine non sia fatta secondo principi assolutamente e rigorosamente imparziali, ma che sia stata invece suggerita da considerazioni di altra e diversa natura, comunque estranea a quella che deve informare una designazione che viene dal Capo dello Stato. Se si aumentasse oltre i 5 e si portasse, come vogliono gli emendatori, ad esempio l'onorevole Sampietro, a 15, il Capo dello Stato si troverebbe sicuramente in una situazione più difficile, perché più facilmente sarebbe esposto alle critiche o alle pressioni di questa o quella parte; con sicuro nocumento dell'istituto parlamentare e perdita di prestigio del Capo dello Stato, nel quale, invece, dobbiamo sempre ravvisare uno dei pilastri della democrazia costituzionale.

Ecco perché, onorevoli colleghi, noi crediamo che questo emendamento non debba essere accolto.

Concludo con le parole di un uomo di vostra parte, dell'onorevole Alberti, il quale al riguardo disse: «Io sono perché si dia al Capo dello Stato la facoltà di chiamare cinque insigni cittadini a sedere nella Camera alta. Ma sarei senz'altro contrario qualora questo numero dovesse essere aumentato, perché allora vedrei sovvertiti il principio e le intenzioni dalle quali io stesso muovo».

Se si dovesse, oggi, affrettatamente mutare quanto è stato frutto di un attento, lungo e laborioso studio compiuto dalla Commissione dei 75, dalle sottocommissioni che di essa facevano parte, da quella autorevolissima Assemblea deliberato, consentite che lo dica, noi offriremmo il fianco alla taccia di superficialità e di pressapochismo.

Onorevoli colleghi, siamo contrari, oltre che per le considerazioni di carattere politico e generale, illustrate dai colleghi Gianquinto e Ferri, anche per le considerazioni specifiche

da me testè illustrate, e raccomandiamo alla Camera di respingere tutti gli emendamenti e in modo particolare quelli presentati dagli onorevoli Ruggero Lombardi e Sampietro. (*Applausi a sinistra*).

LOMBARDI RUGGERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RUGGERO. L'emendamento da me presentato, che ha formato oggetto dell'intervento dell'onorevole Corbi, è stato preso di mira per l'attuazione di una tattica, direi, ostruzionistica da parte dei colleghi della sinistra. (*Proteste a sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Lombardi, ella non ha, in questo momento, il diritto di esprimere queste opinioni, stante il tenore delle discussioni già avvenute.

LOMBARDI RUGGERO. Non ho il diritto di dirlo e non lo dico. Desidero però affermare che il gruppo democristiano ritiene che il disegno di legge, così come ci è pervenuto dal Senato, debba essere modificato in ordine ai poteri attribuiti al Presidente della Repubblica; ritiene altresì che debba essere modificato qualitativamente, non nel senso della qualità intrinseca rispetto alla fiducia da accordare alle singole persone, ma nel senso di una politica funzionale.

Ho perciò presentato il mio emendamento che è da considerare copia fedele di quanto era contenuto in un progetto costituzionale studiato dal Governo, che il Senato non aveva voluto accettare.

Oggi vedo che tutti gli strali dell'estrema sinistra sono rivolti contro quest'emendamento, un emendamento, si badi, che è stato oggetto di discussione al Senato e da quella Assemblea respinto. Noi vogliamo che la riforma del Senato abbia luogo e perciò siamo desiderosi di eliminare tutto ciò che possa servire ad una manovra ostruzionistica intesa ad insabbiare questa riforma.

Ecco perché, tenuto conto della sorte che prevedibilmente questo emendamento incontrerà al Senato, in considerazione della opportunità di approvare questo provvedimento costituzionale almeno con le modifiche inerenti alla durata e alle prerogative del Presidente della Repubblica, noi ritenevamo che questo emendamento risolvesse il problema in maniera efficiente e definitiva. Adesso, pur essendo convinto che sia un errore respingere questo emendamento, dichiaro di ritirare l'emendamento nella speranza che cessi quella manovra ostruzionistica (*Proteste a sinistra*) che in questo momento impedisce il passaggio della legge, per la seconda lettura, al Senato.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa dichiarazione del collega Lombardi. Dichiaro pertanto assorbiti gli emendamenti Zerbi e Caronia all'articolo aggiuntivo Lombardi Ruggero.

Onorevole Berry, mantiene i suoi emendamenti?

BERRY. Ritiro il secondo comma del mio emendamento all'articolo 60 della Costituzione e quello che riguarda l'articolo 88.

Mantengo invece il primo comma dell'emendamento all'articolo 60 relativo alla parificazione della durata della Camera e del Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, mantiene il suo articolo aggiuntivo?

TOZZI CONDIVI. Sì, signor Presidente, proprio per dare alla riforma la possibilità di funzionare.

PRESIDENTE. L'onorevole Bianco, che aveva chiesto di parlare, intende prendere la parola?

BIANCO. No, signor Presidente.

PAJETTA GIAN CARLO. Propongo una breve sospensione della seduta per consentire consultazioni fra i gruppi.

PRESIDENTE. Per guadagnare tempo, ritengo che una riunione dei capigruppo possa aver luogo subito, mentre il relatore esprime il parere sugli emendamenti.

PAJETTA GIAN CARLO. Concordo.

PRESIDENTE. Invito i presidenti dei gruppi a riunirsi subito nel mio ufficio.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAPELLI

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

LUCIFREDI, Relatore. Il relatore adempirà il suo dovere esprimendo l'opinione che egli crede di poter dire appartenente alla maggioranza della Commissione, e che è certamente condivisa dalla maggioranza del comitato dei nove, in merito agli emendamenti che sono stati proposti.

Ritengo che sia sufficiente una espressione di opinione assai rapida, perché quanto ho avuto l'onore di dire ieri in veste di relatore è già automaticamente espressione del nostro punto di vista in merito a questi emendamenti.

Noi chiedevamo il non passaggio agli articoli, perché ritenevamo che questa legge fosse inadeguata rispetto alle necessità di riforma; ed a volerla fermare a questo punto preliminare del non passaggio agli articoli,

senza entrare nel merito degli emendamenti, eravamo indotti anche dall'ossequio alla volontà, e soprattutto al diritto di iniziativa, dell'altro ramo del Parlamento.

Nel documento conclusivo dei lavori della Commissione per la riforma del Senato, presieduta dall'onorevole De Nicola, che ieri ho avuto occasione di ricordare diffusamente, al primo punto — condiviso all'unanimità da tutti i senatori — vi era precisamente questo rilievo: che ogni iniziativa, su ogni singolo punto di riforma, avrebbe dovuto partire dallo stesso Senato.

Evidentemente, essi non rivendicavano l'esclusiva dei poteri del Senato nel decidere, ma l'esclusiva dei poteri del Senato in fatto di iniziativa. Aderendo a quello spirito, sembrava a noi che non si dovesse prendere l'iniziativa, qui alla Camera, di esaminare *ex novo* proposte sulle quali il Senato non si fosse pronunciato. Noi ritenevamo pertanto che fosse meglio il rinvio di tutto il disegno di legge, per ricominciare da capo, anziché assumere, noi qui alla Camera, delle iniziative di riforma. Questo nostro punto di vista non ha prevalso nell'Assemblea, sicché siamo agli emendamenti, sui quali ora sono chiamato ad esprimere il pensiero della maggioranza della Commissione.

Ritengo che il pensiero della maggioranza della Commissione, comunque certamente il pensiero della maggioranza del comitato dei nove, sia favorevole agli emendamenti proposti. Infatti, se noi abbiamo lamentato che il testo approvato dal Senato fosse insoddisfacente, insufficiente, rispetto a più ampie esigenze di riforma, tutti questi emendamenti, che rappresentano più sensibili passi in avanti verso quella riforma di cui siamo convinti assertori, sono utili, anche se nel complesso insufficienti a raggiungere il risultato finale, che noi riteniamo indispensabile.

Esprimo dunque parere favorevole, innanzi tutto, all'emendamento, di primaria importanza, relativo alla durata dei due rami del Parlamento. A suo favore non ritengo di dover aggiungere nuovi argomenti ai molti che sono stati espressi. Il fatto che non si sia ancora fatta l'esperienza delle conseguenze negative di elezioni separate — come rilevavano poco fa gli onorevoli Gianquinto e Ferri — è un elemento, a mio avviso, del tutto irrilevante, poiché noi possiamo responsabilmente giudicare, anche se il caso fino ad oggi non si è verificato, che aggiungere una ulteriore consultazione elettorale alle molte già in calendario non è conforme a esigenze di pubblico interesse.

Pertanto questa modifica di una norma costituzionale della cui bontà non siamo convinti oggi, come non lo eravamo ieri, ci sembra opportuna.

Egualemente siamo favorevoli a tutti gli emendamenti che, in una forma o nell'altra, realizzano quella integrazione qualitativa di cui parlavo ieri. Anche oggi, da parte degli oratori di sinistra, si sono levate molte critiche contro questa forma d'integrazione. Ma ritengo che non si tratti di critiche fondate, in quanto queste innovazioni non ritengo che ledano il carattere democratico dell'Assemblea, e rispondono invece a una precisa esigenza di avvalersi dell'apporto di esperienza, di cultura, di capacità di autorevoli personalità che illustrano il nostro paese e che meritano di partecipare alla formazione della volontà legislativa, anche se, per diversi motivi, sono aliene dal partecipare ai certami elettorali.

Questi non sono principi reazionari e conservatori, principi di altri tempi: appartengono anche a tante costituzioni vive e vitali dei tempi nostri, in paesi altamente democratici, per cui non si comprende perché mai queste forme debbano essere proscritte dal nostro ordinamento giuridico.

Esprimo, quindi, parere favorevole all'emendamento per l'aumento del numero dei membri del Senato di nomina diretta da parte del Presidente della Repubblica, ed esprimo del pari parere favorevole alla estensione del numero dei membri di diritto, così come risulta dall'emendamento Agrimi.

Quanto poi alla questione sollevata dall'onorevole Chiaramello in relazione all'emendamento Agrimi, per l'eliminazione del limite « almeno tre anni consecutivi », la Commissione si rimette alla Camera, non essendo in grado di esprimere al riguardo un giudizio di maggioranza.

Per quanto riguarda l'altro emendamento dell'onorevole Chiaramello per il richiamo all'Assemblea Costituente, ritengo che su di esso si trovi facilmente il consenso di tutti, anche se si potrebbe pensare che sia superfluo dichiararlo espressamente, perché evidentemente l'Assemblea Costituente ha iniziato l'attività parlamentare, anche se in quel momento era l'unico ramo legislativo funzionante. Comunque, la questione è più di forma che di sostanza, sulla quale siamo d'accordo.

Mi rimetto alla Camera egualmente per quanto si riferisce all'emendamento Manzini, il quale fra le categorie di uomini illustri previste dalla legge inserisce anche gli esponenti

dell'attività giornalistica, che si siano particolarmente distinti. Questo è un riconoscimento dell'altissima funzione che esercita la stampa e, in questo modo, si avrebbe, in forma concreta, la possibilità di inserire per volontà del Presidente della Repubblica, nel seno di un ramo del Parlamento, un rappresentante del cosiddetto quarto potere. Comunque, la Camera al riguardo deciderà.

Vi è ora l'emendamento Degli Occhi, in merito al quale vorrei un chiarimento. L'emendamento dice: « avendo fatto parte della Camera dei deputati per tre legislature o del Senato del regno ». A quali Camere si riferisce l'onorevole Degli Occhi?

DEGLI OCCHI. Mi riferisco alle Camere elette a suffragio universale.

LUCIFREDI, *Relatore*. Penso che l'emendamento Sampietro Umberto, che parla di eminenti attività nel campo della politica assorba senz'altro questa parte dell'emendamento Degli Occhi, perché chi ha fatto parte della Camera dei deputati per tre legislature evidentemente ha svolto una eminente attività politica.

DEGLI OCCHI. Mi consenta una interruzione che vuol chiarire il mio emendamento. Vedo la questione con un criterio limitativo. Mi pare che la generica disposizione che fa riferimento all'attività politica non soddisfi sufficientemente. Siamo d'accordo che Daniele Cortis faceva della politica fuori del Parlamento, ma di Daniele Cortis non ve ne sono molti e non vorrei che in questo concetto della politica rientrasse qualsiasi altra attività. In regime democratico, in regime di suffragio universale la politica si esprime prevalentemente, se non del tutto, nelle Assemblee legislative. Pertanto, mi sembra limitativo ed assai prudentiale l'emendamento da me proposto.

Per quanto riguarda gli ex membri del Senato del regno, ho già osservato ieri sera che, *tolle, tolle*, si sono eliminati anche dei vecchi senatori che avevano veramente onorato il paese. Pertanto, come è stato fatto in regime monarchico, così in regime repubblicano potranno far parte del Senato anche gli ex membri del Senato del regno.

LUCIFREDI, *Relatore*. Mi pare che le finalità che si propone l'onorevole Degli Occhi, e che egli ha avuto la compiacenza di chiarirci, possono essere soddisfatte dal Capo dello Stato, ove lo ritenga, anche permanendo la formula generica e lata dell'emendamento Sampietro, in quanto mi sembra difficile potere circoscrivere e limitare la sfera della

discrezionalità del Capo dello Stato così come propone l'onorevole Degli Occhi. Ritengo, quindi, che, pur tenendo conto delle esigenze che l'onorevole Degli Occhi ha formulato, la dizione Sampietro sia la più idonea.

Rimane l'emendamento Tozzi Condivi circa la prima consultazione elettorale. In relazione a questo, vorrei ricordare che, nella seduta di ieri, quando abbiamo discusso l'altro disegno di legge per l'elezione dei senatori per Trieste e per il Molise, in un caso e in forma del tutto analoga all'attuale abbiamo inserito in una legge costituzionale una norma che carattere costituzionale non aveva, bensì aveva carattere di legge ordinaria. Lo ha molto acutamente rilevato l'onorevole Luzzatto e ho avuto io stesso l'onore di dire, a nome del mio gruppo, che si riconosceva la fondatezza del rilievo, ma che ciononostante ritenevamo egualmente che quella norma dovesse essere approvata, per rendere subito applicabile e funzionante la legge riguardante Trieste ed il Molise. Aggiunsi ieri che le conseguenze dannose di carattere pratico che in altri casi avrebbero potuto derivare dall'inserimento di una norma ordinaria in una legge costituzionale sarebbero state nella fattispecie evitate in quanto, limitandosi l'efficacia della norma alle prime elezioni dopo l'approvazione della legge, la norma stessa avrebbe perso dopo di esse ogni efficacia, sicché non si sarebbe in alcun modo posto il problema della forma della sua successiva abrogazione.

Mi pare che queste stesse considerazioni, ieri unanimemente accolte, debbano far cadere la preclusione che nei confronti dell'emendamento Tozzi Condivi potrebbe essere opposta, che cioè si tratti di materia elettorale, e non costituzionale.

In sostanza, infatti, l'emendamento Tozzi Condivi ha una efficacia limitata al primo esperimento elettorale dopo l'entrata in vigore della presente legge, e tende ad ottenere che la legge costituzionale basti a se stessa e che, se essa entra in vigore, le sue norme, per effetto delle quali si realizza l'allargamento del numero dei senatori, si possano applicare indipendentemente dall'adozione di una nuova legge elettorale.

Poiché tra le preoccupazioni che ci hanno dominato, e non poco, nell'esame e nella valutazione di questa legge vi è quella del suo necessario collegamento con una legge elettorale, che non si sa quando e come possa essere votata, l'espedito a cui ricorre l'onorevole Tozzi Condivi per eliminare tale inconveniente può essere idoneo.

Concludendo, anche per questo emendamento, a nome della maggioranza del comitato dei nove, esprimo parere favorevole.

GIANQUINTO. Sono contrario all'emendamento; però desidero far rilevare all'onorevole Lucifredi l'opportunità di sostituire la parola: « possono » con la parola: « sono ».

LUCIFREDI, *Relatore*. Se l'emendamento dovesse essere approvato, sarebbe giusta la sua osservazione onorevole Gianquinto: anziché « possono essere applicati anche per l'elezione del Senato », si dovrebbe dire: « si applicano », oppure « sono applicati ». È un rilievo che dimenticavo in questo momento, ma che risponde a chiarissime esigenze di tecnica legislativa.

Avevo dimenticato — chiedo scusa del disordine della mia esposizione — l'emendamento Di Giacomo, aggiuntivo all'articolo 1, emendamento che è stato dallo stesso presentatore modificato rispetto al testo originario e che risulta del seguente tenore: « tuttavia i voti riportati dai candidati con lo stesso contrassegno e non utilizzati in sede regionale vengono sommati ai fini della attribuzione, in aggiunta a quelli di cui al comma seguente, di un numero di seggi pari a un decimo di quelli attribuiti complessivamente alla regione ». È, questa, una ulteriore integrazione quantitativa, che suscita notevoli perplessità in chi è contrario a questo tipo di integrazione.

GIANQUINTO. Questo emendamento è aggiuntivo a quello Lombardi Ruggero.

DI GIACOMO. Le faccio presente che il mio emendamento si riferisce al primo comma dell'articolo 1 ed è su base elettiva.

LUCIFREDI, *Relatore*. L'osservazione dell'onorevole Gianquinto non mi sembra fondata, perché secondo la proposta Di Giacomo si tratta di integrare l'articolo del testo approvato dal Senato. Si propone infatti di emendare l'articolo 1 in modo da accrescere di altri 20 senatori, in sede regionale, il numero dei senatori già aumentati di un quarto per effetto della riduzione del *quorum*. Si riprende con ciò, con diverse modalità, una proposta di legge del senatore Sturzo per la utilizzazione di resti in sede regionale. L'idea a me non sembra molto brillante, perché aggrava quegli inconvenienti che sono stati deplorati criticando un'integrazione quantitativa che si faccia senza realizzare la integrazione qualitativa. Questa innovazione agli occhi delle sinistre avrà certamente quella caratteristica di maggior democraticità che essi negano alle altre proposte; e certo della democraticità di questa proposta nessuno può

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

dubitare. Comunque, a questo riguardo la Commissione si rimette al parere dell'Assemblea.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Sono favorevole alla prima parte del primo emendamento Berry: « La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni ».

LUCIFREDI, *Relatore*. Gli onorevoli Berry e Tozzi Condivi hanno ritirato la seconda parte del loro emendamento.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Quanto alla sostituzione del primo comma dell'articolo 59 proposta dall'onorevole Agrimi, concordo con il relatore, cioè mi rimetto all'Assemblea per la valutazione della durata della carica di Presidente di Assemblea legislativa.

Quando all'altro emendamento Berry-Tozzi Condivi (« Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere »), a mio avviso esso ha la sua ragion d'essere nel primo emendamento. Cioè, se la Camera approva la equiparazione della durata, potrebbe sembrare un nonsenso l'attuale testo costituzionale: « Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse ». Pensa l'onorevole Berry che, una volta che la durata sia identica, il Presidente della Repubblica possa, sentiti i loro Presidenti, sciogliere entrambe le Camere. Per altro, manterrei il testo della Costituzione che, a mio avviso, non modificherebbe nulla. Comunque, mi rimetto alla Camera.

Sono favorevole all'emendamento Sampietro Umberto-Bartole, come sono favorevole all'emendamento Manzini, inteso ad inserire nel Senato, su nomina del Presidente della Repubblica, rappresentanti della categoria dei giornalisti.

Quanto all'articolo aggiuntivo Tozzi Condivi, non mi è possibile accettare la prima parte di esso. Il Governo ha già presentato al Senato un disegno di legge elettorale. Ora, poiché l'onorevole Lombardi ha rinunciato alla modifica del testo approvato dal Senato, a mio avviso viene a cadere la possibilità di accettare questa prima parte dell'articolo aggiuntivo Tozzi Condivi.

Sono invece favorevole alla seconda parte della proposta Tozzi Condivi dove è detto: « Le norme dettate per l'attuazione della legge elettorale della Camera dei deputati

(ci si riferisce qui ai marittimi, ai seggi volanti) « possono essere applicate anche per la elezione del Senato ». Per altro, anziché « possono essere applicate », sarebbe meglio usare la dizione: « sono applicate ».

Quanto all'emendamento Degli Occhi, mi pare che l'obiezione già fatta dall'onorevole Lucifredi sia valida: a quali legislature intende riferirsi il proponente? È necessario precisarlo. Soprattutto vorrei osservare che la Camera valuterà anche la possibilità di prendere in considerazione o meno questo emendamento; però sarei dell'avviso che il Capo dello Stato potesse tenere presenti, una volta approvato l'allargamento delle categorie, anche coloro i quali hanno operato degnamente per un lungo periodo nella vita politica.

Sono poi contrario all'emendamento aggiuntivo Antoniozzi, perché troppo casistico. Esso infatti fissa 5 senatori di nomina presidenziale per ogni categoria. A me pare che, trattandosi di un potere presidenziale, il Capo dello Stato abbia il diritto di scegliere nell'ambito delle categorie e della entità dei senatori a vita le persone che sono più degne di far parte del Senato.

PRESIDENTE. Faccio presente che nella riunione dei capigruppo è stato esaminato il problema soltanto sotto il profilo procedurale. È emerso che le questioni su cui l'Assemblea sarà chiamata a votare concernono rispettivamente la equiparazione della durata delle due Camere, l'aumento del numero dei senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica, l'aumento del numero dei senatori a vita di diritto, la modifica delle circoscrizioni elettorali del Senato proposta dall'emendamento Tozzi Condivi.

Ritengo pertanto che la Camera debba anzitutto pronunciarsi sulla prima parte dell'emendamento Berry-Tozzi Condivi, che propone di sostituire il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione con il seguente:

« La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni ».

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Berry-Tozzi Condivi: « La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAPELLI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	427
Maggioranza	214
Voti favorevoli	254
Voti contrari	173

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aldisio — Alessandrini — Alicata — Almirante — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andreotti — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Angioy — Antoniozzi — Arcaini — Armosino — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Baglioni — Baldassari — Ballesi — Baltaro — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Basile Giuseppe — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloffia — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bersani — Berti — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bogoni — Boidi — Bolla — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Bozzi — Breganze — Brodolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzi.

Caccuri — Caiati — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Camangi — Campilli — Candelli — Cantalupo — Capalozza — Capponi Bentivegna Carla — Cappugi — Caprara — Caronia — Cassiani — Castelli Edgardo — Cavallari Nerino — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavazzini — Ceravolo — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Chiarini — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Covelli — Cremaschi — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De' Cocci — Degli Occhi — De Lauro Matera Anna — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — Del Vescovo — De Maria — De Martino Carmine — De Marzi Fernando — De Meo — D'Este Ida — De Totto — Diaz Laura — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Paolantonio — D'Onofrio — Dosi — Driussi — Durand de la Penne. Elkan — Ermini.

Facchin — Failla — Faletra — Faletti — Fanelli — Fanfani — Farinet — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrario Celestino — Ferreri Pietro — Ferri — Fina — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Formichella — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gelmini — Geremia — Germani — Ghidetti — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Giglia — Giolitti — Giraudo — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Gray — Graziadei — Graziosi — Greco — Grezzi — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Gullo.

Helfer.

Ingrao — Invernizza — Iotti Leonilde.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — Lami — La Rocca — Larussa — Latanza — Leccisi — Lenoci — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucchesi — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Madia — Maglietta — Magnani — Magno — Malagodi — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Mannironi — Manzini — Maranini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marenghi — Marilli — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martuscelli — Marzano — Masola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Maxia — Mazza — Melloni — Menotti — Merenda — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Michelini — Minasi — Momoli — Montagnana — Montanari — Montini — Moro — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Musolino.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

— Negrari — Nenni Giuliana — Nicoletto — Nicosia — Noce Teresa — Novella.

Ortona.

Pacati — Pagluca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pastore — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pella — Penazzato — Perdonà — Pertini — Pessi — Petrucci — Piccioni — Picciotto — Pignatone — Pintus — Pirastu — Polano — Pollastrini Elettra — Priore — Pugliese.

Quarello.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Resla — Ricca — Rigamonti — Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti — Romanato — Romano — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rubeo — Rubinacci — Rubino — Rumor.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Santi — Sanzo — Savio Emanuela — Scalfaro — Scappini — Scarascia — Scarpa — Scelba — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scotti Francesco — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Sodano — Sorgi — Spadazzi — Spallone — Spampanato — Sparapani — Spataro — Stella — Storchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Taviani — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tognoni — Tonetti — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Troisi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchietti — Vedovato — Venegoni — Vetrone — Viale — Vicentini — Vigo — Villa — Villabruna — Villani — Vilelli — Viviani Arturo — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannotti — Zerbi.

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bettiol Giuseppe — Bonom' — Buzzelli.

Di Stefano Genova — Dominedò.

Fabriani.

Iozzelli.

La Malfa — Lucifero.

Pignatelli.

Russo.

Scalia — Spadola.

Terranova.

Zanoni.

(concesso nella seduta odierna):

Jervolino Maria.

Veronesi.

Si riprende la discussione.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Non ero presente in aula nel momento in cui l'onorevole Ruggero Lombardi ha dichiarato di ritirare il suo emendamento. Se fossi stato presente avrei fatto mio quell'emendamento.

Non potendo richiamarmi al regolamento, signor Presidente, faccio appello alla sua cortesia per chiederle di volermi consentire di fare mio quell'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, sono veramente rammaricato di trovarmi nell'impossibilità di accedere alla sua richiesta.

La Camera è ora chiamata a deliberare sull'aumento del numero dei senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica.

In proposito gli onorevoli Sampietro Umberto, Bartole e Manzini hanno unificato i rispettivi emendamenti nel seguente nuovo testo:

« Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita quindici cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, letterario e giornalistico e per eminenti servizi resi nel campo della politica, nella magistratura, nella amministrazione civile e militare dello Stato e nelle amministrazioni regionali, provinciali e comunali in qualità di presidente o di sindaco ».

LUZZATTO. Chiedo la votazione per divisione nel senso di votare prima l'aumento dei senatori di nomina presidenziale a 15; successivamente l'aumento limitato a 10 e, infine, passare alle categorie.

PRESIDENTE. Sta bene. Voteremo anzitutto sull'aumento a 15 dei senatori di nomina presidenziale.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla prima parte dell'articolo aggiuntivo Sampietro Umberto-Bartole-Manzini, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione.

« Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita 15 cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti... ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MACRELLI*(Segue la votazione).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . .	460
Maggioranza . . .	204
Voti favorevoli . .	226
Voti contrari . .	180

*(La Camera approva)**Hanno preso parte alla votazione.*

Agrimi — Alessandrini — Alicata — Almirante — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andreotti — Angelini Ludovico — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Angioy — Antoniozzi — Armosino.

Baccelli — Badaloni Maria — Baglioni — Baldassari — Ballesi — Baltaro — Barattolo — Barbieri Orazio — Bardini — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Bei Ciufole Adele — Belotti — Beltrame — Berardi Antonio — Berloff — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bersani — Berti — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bogoni — Boidi — Bolla — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Bozzi — Breganze — Brodolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzi.

Caccuri — Caiati — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Camangi — Campilli — Camposarcuno — Cantalupo — Capalozza — Capponi Bentivegna Carla — Cappugi — Caprara — Carcaterra — Cassiani — Castelli Edgardo — Cavallari Nerino — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavazzini — Ceravolo — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Chiarini — Cianca — Cibotto — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pa-

squale — Cotellessa — Covelli — Cremaschi — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Dante — De Biagi — De Capua — De' Cocci — Degli Occhi — De Lauro Matera Anna — Del Bo — Della Seta — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — Del Vescovo — De Maria — De Martino Carmine — De Marzi Fernando — De Meo — D'Este Ida — Diaz Laura — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Paolantonio — D'Onofrio — Dosi — Driussi — Durand de la Penne.

Elkan — Ermini.

Facchin — Failla — Faletta — Faletti — Fanelli — Fanfani — Farinet — Farini — Ferrara Domenico — Ferrario Celestino — Ferreri Pietro — Ferri — Fina — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Formichella — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatto — Gelmini — Geremia — Germani — Ghidetti — Giaccone — Gianquinto — Giglia — Giolitti — Giraudo — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Graziosi — Greco — Grezzi — Grilli — Guariento — Guerrieri Filippo — Gui — Gullo.

Helfer.

Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — Lami — La Rocca — Larussa — Latanza — Leccisi — Li Causi — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucchesi — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Madia — Maghetta — Magnani — Magno — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Mannironi — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marenghi — Marilli — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martuscelli — Marzano — Massola — Mastino del Rio — Mattarella — Maxia — Mazza — Melloni — Menotti — Merenda — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Michelini — Minas — Montagnana — Montanari — Montini — Moro — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Musolino.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

— Negrari — Nenni Giuliana — Nicoletto — Nicosia.

Ortona.

Pacati — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pastore — Pecoraro — Pedini — Pella — Penazzato — Perdonà — Pertini — Pessi — Petrilli — Piccioni — Picciotto — Pignatone — Pintus — Pirastu — Polano — Pollastrini Eletra — Priore — Pugliese.

Quarello — Quntieri.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Resta — Ricca — Rigamonti — Riva — Roasio — Roberti — Rochetti — Romanato — Romano — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rubeo — Rubinacci — Rumor.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Santi — Sanzo — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scapini — Scarascia — Scarpa — Scelba — Schiratti — Sciorilli Borrelli — Scotti Francesco — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Sodano — Sorgi — Spadazzi — Spallone — Spampanato — Sparapani — Spataro — Stella — Storch — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Taviani — Tesauo — Titomanlio Vittoria — Togni — Tognoni — Tonetti — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Troisi — Truzzi — Turchi — Turaturi.

Valsecchi — Vedovato — Venegoni — Vetrone — Viale — Vicentini — Vigo — Villa — Villabruna — Villani — Vilelli — Viviani Arturo — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannotti — Zerbi.

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bettiol Giuseppe — Bonomi — Buzzelli.
Di Stefano Genova — Dominedò.

Fabriani.

La Malfa — Lucifero.

Pignatelli.

Russo.

Scalia — Spadola.

Terranova.

Zanoni.

(concesso nella seduta odierna):

Jervolino Maria.

Veronesi.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Sampietro, Bartole, Manzini:

« nel campo sociale, scientifico, artistico, letterario e giornalistico e per eminenti servizi resi nel campo della politica, della magistratura, nella amministrazione civile e militare dello Stato e nelle amministrazioni regionali, provinciali e comunali in qualità di presidente o di sindaco ».

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Agrimi, diretto a sostituire il primo comma dell'articolo 59 della Costituzione con il seguente: « È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica e chi è stato, per almeno tre anni consecutivi, presidente di uno dei due rami del Parlamento ».

Ricordo che gli onorevoli Chiaramello, Bonfantini, Ceccherini, Simonini, Treves, Matteotti Giancarlo, Ariosto, Bettinotti, Bertinelli e Matteotti Gian Matteo hanno presentato i seguenti subemendamenti:

« *Sopprimere le parole:* per almeno tre anni consecutivi ».

« *Aggiungere, dopo le parole:* e chi è stato, le altre: Presidente dell'Assemblea Costituente e, ».

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

LUCIFREDI, *Relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento Agrimi, con l'aggiunta dell'emendamento Chiaramello e la soppressione del limite dei tre anni.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Ho già espresso il mio parere.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Mi dispiace di dover rilevare che si vogliono riproporre emendamenti che dovevano ritenersi superati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole: « per almeno tre anni consecutivi », che l'onorevole Chiaramello propone di sopprimere.

(Sono approvate).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Chiaramello: « Presidente dell'Assemblea Costituente e ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Agrimi così integrato.

(È approvato).

Onorevole Tozzi Condivi insiste sul suo emendamento?

TOZZI CONDIVI. Vi insisto perché ritengo che esso abbia una essenziale importanza. Richiamo l'attenzione della Camera su questo particolare punto. Se noi non approviamo questo emendamento rendiamo improcedibile un possibile esercizio da parte del Presidente della Repubblica in ordine allo scioglimento del Senato. Noi dobbiamo mettere il Presidente della Repubblica in grado di non essere vincolato da una legge monca che noi possiamo aver fatto. Gli ostacoli procedurali sono stati superati dall'onorevole Presidente, le ragioni di merito sono state già illustrate.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

LUCIFREDI, *Relatore*. A nome della Commissione avevo già espresso parere favorevole all'emendamento Tozzi Condivi.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Ripeto alla Camera il parere che ho già espresso: la prima parte dell'emendamento Tozzi Condivi non è accettabile, perché il Governo ha già presentato un suo disegno di legge elettorale.

TOZZI CONDIVI. Oltre tre mesi fa...

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Però, è dinanzi alla Commissione e il Governo non può ritirarlo. Per quanto riguarda invece la seconda parte, il Governo è favorevole ad estendere alle elezioni del Senato le stesse norme che disciplinano le elezioni della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'emendamento Tozzi Condivi è composto di due parti: sulla prima parte il Governo ha espresso parere contrario, mentre la Commissione ha espresso parere favorevole; sulla seconda parte Commissione e Governo hanno espresso parere favorevole.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Faccio osservare che il parere della Commissione è il parere soltanto di una parte del comitato dei nove, non è il nostro. In secondo luogo, non è possibile votare l'emendamento se non per divisione, anche in relazione al parere diverso espresso dal Governo in ordine alla prima parte dell'emendamento stesso. Pertanto, chiedo la votazione per divisione.

Mi permetto, inoltre, di far presente che per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento, siamo di fronte ad un contrasto che si instaurerebbe, in modo del tutto nuovo, nella procedura di elaborazione delle leggi, perché quando la maggioranza avesse votato questo testo, non si eliminerebbe il fatto che del problema si occuperà comunque il Senato che sta appunto esaminando un progetto governativo sulla stessa questione.

Una voce al centro. Se non lo approva?

LUZZATTO. Potrebbe anche non approvare questo testo, e saremmo in tal caso al punto di prima. Desidero, poi, precisare che in Commissione furono espressi dei timori sul disegno di legge presentato al Senato. Ora questi timori sono infondati; essi si riferivano alla precedenza rispetto all'andamento della discussione sulla legge costituzionale di riforma del Senato, ma non alla valutazione del testo della proposta governativa, che è ora in corso di esame davanti alla Commissione competente del Senato, e che non solleva obiezioni di sostanza, per cui, con ogni probabilità, sarà approvata. Pertanto, mi pare del tutto fuori luogo che si complichino la situazione con un voto che potrebbe pregiudicare l'esame di quella proposta, già iniziato al Senato. Mi permetto, perciò di chiedere all'onorevole ministro se non ritenga che il suo atteggiamento in ordine alla prima parte valga anche per la seconda parte dell'emendamento Tozzi Condivi. Perché dato che al Senato è in corso di esame la legge a cui ho accennato ed alla quale sono stati proposti emendamenti da parte governativa, io penso che in essa può essere inclusa anche la seconda norma proposta, con guadagno di tempo, per arrivare all'approvazione finale dei due rami del Parlamento, anziché inserire ora in una legge di carattere costituzionale questa disposizione che deve seguire l'iter della doppia votazione.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Lo emendamento Tozzi Condivi va interpretato come norma transitoria. Così io lo considero. Comunque, a mio avviso, si potrebbe fare anche a meno di questo, perché probabilmente non vi è bisogno della estensione della legge, dato che la stessa legge consente la sua applicabilità. Giacché ci siamo, però, possiamo pur farlo.

LUCIFREDI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

LUCIFREDI, *Relatore*. Dopo le parole dell'onorevole Luzzatto, vorrei chiarire il punto centrale di questo emendamento. Per quanto riguarda la seconda parte, l'onorevole ministro ha delineato chiaramente la situazione. Può darsi che questo emendamento non sia indispensabile; però è certamente molto utile, perché nella legge che abbiamo approvato per la riforma della legge elettorale della Camera dei deputati abbiamo introdotto alcuni dettagli di procedura, che non appaiono nella legge del Senato: per esempio, le norme sull'esercizio del diritto di voto da parte dei marittimi, dei malati, e via dicendo.

Questa norma serve, per quei punti in cui possono sorgere dubbi, a far sì che in questa prima votazione vi sia l'unificazione delle due procedure. Per questo mi sembra difficile contestare l'opportunità di questa disposizione.

Quanto alla prima parte dell'emendamento Tozzi Condivi, mi consenta l'onorevole ministro, vi è una divergenza tra l'impostazione della Commissione e le osservazioni dell'onorevole ministro (*Proteste a sinistra*). Onorevoli colleghi, ho già detto altre volte che parlo a nome della maggioranza del comitato dei nove. Se voi aveste prestato attenzione stamane avreste udito che ho detto chiaramente che non sapevo se potevo interpretare il pensiero della maggioranza della Commissione, ma sapevo bene che parlavo a nome della maggioranza del comitato dei nove. L'ho detto varie volte, e non credo di doverlo ripetere ogni volta che prendo la parola.

Comunque, a nome della maggioranza del comitato dei nove esprimo l'avviso che la proposta dell'onorevole Tozzi Condivi (a parte la posizione del Governo che, avendo un suo progetto di legge, lo deve logicamente difendere) possa e debba essere accolta, per il fatto che fra i due sistemi vi è questa differenza sostanziale: con il disegno di legge governativo non si toccano i collegi elettorali del Senato, i quali rimangono quelli che sono; secondo l'emendamento Tozzi Condivi, viceversa, all'aumento del numero dei senatori corrisponde l'aumento dei collegi.

Ora, la maggioranza del comitato dei nove ritiene che quest'ultimo sistema sia più democratico dell'altro e, nel desiderio che i collegi siano riveduti, invita la Camera a votare l'emendamento Tozzi Condivi.

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. Dopo le parole dell'onorevole Luzzatto mi pare opportuno un

rilevo. Ieri mattina noi abbiamo approvato il testo della legge n. 3376 che era il prodotto di una fusione tra due provvedimenti attualmente al Senato, cioè il disegno di legge di iniziativa governativa sulla legge elettorale e la proposta Lussu.

Il disegno di legge approvato dal Senato ed approvato all'unanimità dalla Camera contiene le norme per la prima votazione che dovrà essere fatta per l'elezione del Senato.

Quando lo abbiamo approvato all'unanimità, non abbiamo avuto alcuna delle preoccupazioni che oggi l'onorevole Luzzatto avanza. Nessuno ha posto in quella sede alcuna preclusione.

LUZZATTO. Questo non c'entra. È una altra cosa.

TOZZI CONDIVI. Anche qui sta scritto che per la prima elezione del Senato vale questa legge, per cui vale anche l'emendamento da me presentato, che pone il Presidente della Repubblica in condizione di poter assolvere liberamente al suo compito. Infatti, se il Presidente della Repubblica sciogliesse il Senato è evidente che senza una apposita norma legislativa la elezione del Senato non potrebbe avvenire con i perfezionamenti tecnici unanimemente approvati per per la elezione della Camera.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione per divisione dell'articolo aggiuntivo Tozzi Condivi. (*Interruzione del deputato Pajetta Gian Carlo.*)

La mia lealtà mi porta a darle atto, onorevole Pajetta, che nella riunione dei capigruppo si è detto che il ministro avrebbe espresso parere contrario all'emendamento Tozzi Condivi. Questo per la verità (*Commenti a sinistra*).

PAJETTA GIAN CARLO. E l'onorevole Bucciarelli Ducci ha dichiarato che, se il ministro era contrario, il gruppo democristiano non avrebbe insistito!

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo aggiuntivo (*Rumori a sinistra*).

« Per il primo esperimento elettorale, dopo l'entrata in vigore della presente legge, alle variazioni delle circoscrizioni, in relazione alla modificata proporzione ed all'aumentato numero di elettori, è delegato il ministro dell'interno ».

Poiché l'esito della votazione per alzata e seduta è incerto, indico la votazione per divisione in aula.

(È approvato — Vivissimi rumori a sinistra — Scambio di apostrofi tra i deputati

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

della sinistra e del centro — Agitazione — Tumulto).

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle 14,50, è ripresa alle 16,10).

PRESIDENTE. Per quanto è accaduto in relazione all'approvazione del primo comma dell'emendamento Tozzi Condivi, rilevo che nella riunione del capigruppo, avendo io preannunziato che il ministro dell'interno avrebbe espresso su tale comma parere contrario per aver presentato al Senato un disegno di legge elettorale, che teneva conto dell'unanime volontà espressa a questo riguardo da quell'Assemblea, posto che tale provvedimento riguarda unicamente il modo di elezione dei senatori, era sembrato che una maggioranza in tal senso si sarebbe formata in aula.

Devo escludere, pertanto, atteggiamenti di slealtà, e ritenere che si sia trattato di un equivoco, anche sull'effettivo contenuto della norma, la cui approvazione, per altro, resta ferma.

Poiché, però, dalla discussione e da un rilievo del ministro dell'interno è emersa la obiezione che si tratti di materia non costituzionale ma di legge ordinaria, posto che è materia elettorale, e poiché non è stato ancora votato il secondo comma dell'emendamento Tozzi Condivi, ritengo opportuno applicare l'articolo 107-*quater* del regolamento della Camera, che dà diritto a ciascun deputato di chiedere — e, credo, al Presidente di proporlo — lo stralcio di una norma da un progetto di legge costituzionale.

Pongo in votazione la proposta di stralcio dell'articolo aggiuntivo Tozzi Condivi.

(È approvata).

Onorevole Di Giacomo, insiste perché sia votato il suo emendamento?

DI GIACOMO. Ritiro l'emendamento. Mi si consenta, tuttavia, di ringraziare il relatore onorevole Lucifredi, nonché l'onorevole Capalozza per il giudizio favorevole dato alla norma che l'emendamento stesso tendeva ad introdurre nella Costituzione. Ritiro, come ho detto, l'emendamento chiedendo tuttavia che esso rimanga agli atti nella dizione da me stesso rettificata e cioè:

« Tutti i voti riportati dai candidati con lo stesso contrassegno, e non utilizzati in sede regionale, vengono sommati ai fini dell'attribuzione, in aggiunta a quelli di cui al comma seguente, di un numero di seggi

pari a un decimo di quelli attribuiti complessivamente alle regioni ».

PRESIDENTE. Onorevole Degli Occhi?

DEGLI OCCHI. Rinunzio alla votazione del mio emendamento in considerazione anche delle cortesi dichiarazioni del ministro, delle quali mi dichiaro soddisfatto. *Spes contra spem*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge integrato dagli emendamenti approvati:

« Il secondo e terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono modificati come segue:

« A ciascuna Regione è attribuito un senatore per centocinquantamila abitanti o per frazione superiore a settantacinquemila.

« Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

« L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente

« È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica, Presidente dell'Assemblea Costituente o, per almeno tre anni consecutivi, Presidente di uno dei due rami del Parlamento.

« Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita quindici cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, letterario e giornalistico e per eminenti servizi resi nel campo della politica, nella magistratura, nell'amministrazione civile e militare dello Stato e nelle amministrazioni regionali, provinciali e comunali in qualità di presidente o di sindaco.

« Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono eletti per 5 anni ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2:

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Chiedo che la Commissione sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge costituzionale sarà fra poco votato a scrutinio segreto col titolo adeguato alle modifiche approvate, e salvo il coordinamento.

Auguri per il Natale e Panno nuovo.

MACRELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Onorevoli colleghi, consentano che io, interpretando sicuramente i voti di tutti i settori della Camera, rivolga un deferente saluto ed un vivo augurio al Presidente della Repubblica. (*Vivissimi, generali applausi*).

A lei, signor Presidente, il saluto più cordiale e l'augurio più affettuoso, naturalmente estensibile alla sua famiglia: saluto e augurio che va come riconoscimento dell'opera intelligente e paziente che ella ha svolto nella nostra Assemblea: ultimo esempio quello di oggi. (*Vivissimi, generali applausi*).

Un saluto e un augurio va a tutti i membri della Presidenza, ai funzionari della Camera, a cominciare dal nostro valoroso Segretario generale (*Generali applausi*), al quale siamo stati vicini nell'ora triste che ha colpito lui e la sua famiglia. Un augurio particolare ad un assente, al dottor Palermo, che per ragioni di salute non è in mezzo a noi; e a tutti gli impiegati e al personale subalterno, che tutti quanti hanno compiuto il loro dovere nell'interesse dell'istituto e, quindi, del paese. (*Generali applausi*).

Naturalmente mi rivolgo anche a quella parte che ci domina dall'alto (*Indica la tribuna della stampa*) e che giudica le nostre parole e i nostri atti: alla stampa, ai rappresentanti del quarto potere, il mio saluto, il nostro saluto e il nostro augurio. (*Generali applausi*).

Ma il saluto e l'augurio va soprattutto a voi, onorevoli colleghi di tutte le parti e di tutti i settori: al di sopra delle nostre divergenze politiche e ideologiche, resta sempre il fatto che tutti, animati da buona volontà lavoriamo per il paese, per la Repubblica. (*Vivi, generali applausi*).

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Con pari brevità e con animo ugualmente sincero, il Governo ringrazia per gli auguri che gli sono stati rivolti ed esprime i più vivi auguri al Presidente della Camera, a tutti i deputati e alle loro famiglie. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Colgo l'occasione dalle parole pronunciate dal collega onorevole Macrelli per formulare i più fervidi auguri al Capo dello Stato (*Vivissimi, generali applausi*) ed esprimere ai rappresentanti del Governo, ai membri dell'Ufficio di presidenza, Vicepresidenti, Segretari e Questori, ai presidenti di gruppo, ai presidenti delle Commissioni, ai relatori e ai deputati tutti il mio ringraziamento per la collaborazione data ed i più vivi auguri che il Natale e il Capodanno siano apportatori di pace, tranquillità e benessere per il nostro paese. Desidero pure ringraziare tutto il personale della Camera a cominciare dal Segretario generale fino al più giovane dei subalterni. (*Vivi applausi*). Un saluto particolare desidero rivolgere alla stampa. (*Vivi, generali applausi, cui si associano i giornalisti della tribuna stampa*).

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. La Camera sarà convocata a domicilio.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale:

« Norme transitorie per le elezioni del Senato della repubblica nei comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, e nel Molise » (3376).

Sarà anche votato a scrutinio segreto, in prima deliberazione, il disegno di legge costituzionale n. 3316, oggi esaminato.

Indico la votazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MACRELLI

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

« Norme transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica nei comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, e nel Molise »

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

(Approvato, in prima deliberazione, dal Senato) (3376).

Presenti e votanti	426
Maggioranza	214
Voti favorevoli	364
Voti contrari	62

(La Camera approva).

« Modifiche degli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione » (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato) (Urgenza) (3316):

Presenti e votanti	426
Maggioranza	214
Voti favorevoli	259
Voti contrari	167

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione

Agrimi — Aldisio — Alessandrini — Alicata — Almirante — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andreotti — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Angioy — Antoniozzi — Arcaini — Armosino — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Baglioni — Balassari — Ballesi — Baltaro — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Basile Giuseppe — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Berardi Antonio — Berloff — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bersani — Berti — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni

Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bina — Bogoni — Boidi — Bolla — Bonomelli — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Brehanze — Brodolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Duca — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzi.

Caccuri — Caiati — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi

Campilli — Camposarcuno — Candelli — Cantalupo — Capalozza — Capponi Bentivegna Carla — Cappugi — Caprara — Carcaterra — Caronia — Cassiani — Castelli Edgardo — Cavallari Nerino — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavazzini — Ceravolo — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Chiarini — Gianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotel-

lessa — Covelli — Cremaschi — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De' Cocci — Degli Occhi — De Lauro Matera Anna — Del Bo — Della Seta — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — Del Vescovo — De Maria — De Martino Carmine — De Marzi Fernando — De Meo — D'Este Ida — De Totto — Diaz Laura — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Paolantonio — D'Onofrio — Dosi — Driussi — Durand de la Penne.

Elkan — Ermini.

Facchin — Failla — Faletra — Faletti — Fanelli — Fanfani — Farinet — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrario Celestino — Ferreri Pietro — Ferri Fina — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Formichella — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatto — Gelmini — Geremia — Germani — Ghidetti — Ghislandi — Giaccone — Gianquinto — Giglia — Giraud — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Graziosi — Grezzi — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Gullo.

Helper.

Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — Lami — La Rocca — Larussa — Leccisi — Lenoci — Lenza — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza Lucchesi — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Madia — Maglietta — Magnani — Magno — Malagodi — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Mannironi

Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marilli — Marino — Martinelli — Martino Edoardo — Martuscelli — Marzano — Masola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio

Mattarella — Maxia — Mazza — Melloni — Menotti — Merenda — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Michelini — Minasi — Momoli — Montagnana —

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

Montanari — Montini — Moro — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Musolino.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natta Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nicoletto — Nicosia — Noce Teresa — Novella.

Ortona.

Pacati — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pastore — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pella — Penazzato — Perdonà — Pertini — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Picciotto — Pignatone — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Priore — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Resta — Ricca — Rigamonti — Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti — Romanato — Romano — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rubeo — Rubinacci — Rumor.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Santi — Sanzo — Sartor — Savio Emanuele — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scapini — Scarascia — Scarpa — Selba — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scotti Francesco — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Sodano — Sorgi — Spadazzi — Spallone — Spampanato — Sparapani — Spataro — Storch — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Taviani — Tesauo — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tognoni — Tonetti — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchiotti — Vedovato — Venegoni — Vetrone — Viale — Vicentini — Vigo — Villa — Villabruna — Villani — Villelli — Viola — Viviani Arturo — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannotti — Zerbi.

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bettiol Giuseppe — Bonomi — Buzzelli.

Di Stefano Genova — Dominedò.

Fabriziani.

La Malfa — Lucifero.

Pignatelli.

Russo.

Scalia — Spadola.

Terranova.

Zanoni.

(concesso nella seduta odierna):

Jervolino Maria.

Veronesi.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sugli usi pacifici dell'energia atomica, concluso in Washington il 3 luglio 1957, con note annesse del 3-11 luglio 1957 » (*Approvato da quel Consesso*) (3414);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia ed il Cile sul servizio militare, conclusa in Roma il 4 giugno 1956 » (*Approvato da quel Consesso*) (3415);

« Distribuzione di grano a categorie di bisognosi » (*Approvato da quella I Commissione*) (3416);

« Proroga della facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni, in uffici del distretto della Corte di appello di Trento, magistrati di tribunale promossi alla categoria di magistrati di appello » (*Approvato da quella II Commissione*) (3417);

« Attribuzione della facoltà di procedere direttamente al sequestro della merce ed al prelevamento dei campioni ai funzionari ed agenti delegati delle competenti Amministrazioni ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari » (*Approvato da quella II Commissione*) (3418);

« Autorizzazione a permutare un immobile appartenente al patrimonio dello Stato in Santiago del Cile, con due fabbricati, di proprietà privata, siti nella stessa città » (*Approvato da quella III Commissione*) (3419);

« Estensione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ai sottufficiali che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno fra il 1° gennaio e il 25 agosto 1954 e siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio e per infermità dipendente da causa di servizio » (*Approvato da quella IV Commissione*) (3420);

« Modifica dei termini di liquidazione della indennità supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (*Approvato da quella IV Commissione*) (3421);

Senatore TRABUCCHI: « Mantenimento del trattamento previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre

1954, n. 869, al personale che già ne gode e viene trasferito alle dipendenze di altre amministrazioni » (*Approvato da quella V Commissione*) (3422);

« Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per ciechi civili » (*Approvato da quella V Commissione*) (3423);

« Norme di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione » (*Approvato da quella X Commissione*) (3424);

Senatore CIASCA: « Modifiche alle vigenti disposizioni relative all'apertura ed all'esercizio delle farmacie regolate dal testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni » (*Approvato da quella XI Commissione*) (3425).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso alla Presidenza la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Perlingieri per il reato di cui agli articoli 29 e 114 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 (*Attraversamento di strada con autoveicolo ad altro autoveicolo procedente in senso inverso*) (Doc. II, n. 382).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intendano prendere al fine di rimuovere la cause che hanno permesso lo scatenarsi, il permanere di una campagna di stampa fascista, oltraggiosa e denigratoria della Resistenza; e il ripetersi di atti teppistici — da parte di elementi sconsiderati sui quali l'incitamento all'odio e alla violenza potevano fare facile presa — il che ha determinato una situazione non più oltre tollerabile.

« La stessa campagna ha trovato modo di inserirsi in Parlamento attraverso una inter-

rogazione degli onorevoli Grimaldi e Spadazzi, i quali, prendendo lo spunto da una vertenza giudiziaria in corso promossa dal dottor Bentivegna contro il comune di Roma, a seguito di un incidente stradale, hanno oltraggiato la Resistenza:

1°) ironizzando sulla qualifica « eroe » del dottor Bentivegna, il quale, è bene ricordarlo, è stato decorato di medaglia d'argento e di medaglia di bronzo al valor militare per la sua attività partigiana;

2°) attribuendo allo stesso, in malafede e con evidente scopo provocatorio, la responsabilità dell'orrenda strage delle Fosse Ardeatine compiuta dai tedeschi.

« Essi non possono ignorare che esiste una sentenza della Cassazione civile, sezioni unite, del 19 luglio 1957, n. 3053, che definisce l'attentato di via Rasella un atto legittimo di guerra con le seguenti massime:

« Nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano i partigiani debbono essere considerati belligeranti, dato che apposite disposizioni di legge li hanno qualificati combattenti (decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158), hanno denominato le loro operazioni contro i tedeschi e i fascisti quali atti di guerra (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 194), hanno previsto per essi ricompense al valore e il trattamento riservato ai caduti, ai mutilati, ai feriti e agli invalidi di guerra (decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518) e hanno ritenuto fatti di guerra, ai fini del risarcimento dei danni conseguenti, i fatti da essi posti in essere in relazione alle operazioni belliche, con assoluta equiparazione delle formazioni volontarie alle forze regolari (decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1946, n. 226).

« Gli atti di guerra sono assolutamente discrezionali e, in quanto tali, si sottraggono ad ogni valutazione da parte del giudice.

« L'eventuale illegittimità di un atto di guerra partigiana (nella specie l'attentato di via Rasella in Roma) sotto il profilo internazionale non ne importa necessariamente l'illegittimità secondo l'ordinamento interno. D'altra parte, la dichiarazione 31 luglio 1943 di « Roma città aperta » fu atto unilaterale del governo italiano, mai accettato dagli anglo-americani; la dichiarazione non fu mai rinnovata nei confronti dei tedeschi.

« Il Governo legittimo non diede disposizioni per evitare in Roma atti di guerra in danno del tedesco occupante e che debbono essere riferiti allo Stato legittimo ».

« Come non possono ignorare, per l'altro episodio menzionato nella suddetta interroga-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

zione, che esiste una sentenza della Corte militare alleata che assolve il dottor Bentivegna con formula piena, per legittima difesa.

(3921) « BORELLINI GINA, LONGO, LOMBARDI RICCARDO, BOLDRINI, TONETTI, SACCENTI, D'ONOFRIO, LIZZADRI, FOA, BENSI, PESSI, SCOTTI FRANCESCO, RONZA, BOTTONELLI, CIANCA, MASINI, BEI CIUFOLI ADELE, FLOREANINI GISELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti intende prendere per evitare l'inattività dello stabilimento B.B.H. di Roma che può assicurare, per la sua modernissima attrezzatura e per la capacità delle maestranze, una produzione di alta qualità nel settore della fornitura delle armi.

(3922) « QUINTIERI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dei trasporti e del tesoro, per conoscere quale fondamento abbia la notizia che, nonostante il rigetto di iniziative analoghe da parte degli organi competenti, sia in elaborazione un regolamento provvisorio sullo stato del personale alle dipendenze dell'E.A.M. e, in caso affermativo, per conoscere se tale regolamento è stato formulato con la collaborazione del personale stesso ed, oltre a rispettare i diritti quesiti dei dipendenti dell'E.A.M., accoglie le legittime richieste da tempo presentate dai lavoratori per un loro più equo ed adeguato trattamento economico e normativo.

(3923) « LA ROCCA, JACOPONI, RUBELO, CIANCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se siano informati della grave situazione esistente presso lo stabilimento « Plastofor » di Cassino, i cui dipendenti sono stati costretti alla occupazione della fabbrica per protesta contro le inadempienze padronali culminate nel mancato pagamento del salario del mese di novembre e della gratifica natalizia;

per conoscere se non intendano intervenire sollecitamente per indurre la ditta, che a suo tempo beneficiò del contributo statale previsto dalle leggi per l'industrializzazione del Mezzogiorno, a rispettare i diritti dei lavoratori, operando affinché agli stessi sia assicurato l'orario normale di lavoro e garantita la corrispondenza regolare del salario.

(3924) « SILVESTRI, COMPAGNONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è informato che in provincia di Benevento centinaia di contadini hanno ricevuto moduli di conto corrente postale stampati e distribuiti a cura dell'ufficio centrale dei contributi unificati per il versamento di quote associative a favore della Confederazione dei coltivatori diretti e della Confagricoltura; e se non ritenga intervenire con urgenza per porre fine alla grave illegalità in danno dei contadini.

(3925) « VILLANI ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per sapere se siano a conoscenza che il giornale comunista *Unità* ha definito « ascari di Dulles » i membri della nostra delegazione alla Conferenza di Parigi, della quale facevano parte il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio e i ministri della difesa e del tesoro.

« L'interrogante desidera sapere come il Governo intenda reagire a così grossolano insulto, e se non ritenga di vietare, quanto meno, l'ingresso al Viminale a giornalisti che mostrano di disconoscere completamente i più elementari doveri di cortesia e di correttezza.

(31138) « FALETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere quanto percepisca annualmente e globalmente l'avvocato Pietro Ricci, presidente dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, con particolare riferimento al 1956, e per sapere altresì se risponde a verità che egli avrebbe assunto, con ottimo stipendio, all'A.N.M.I.G. il signor Aldo Villani, che non sarebbe né mutilato né invalido di guerra, contro tutte le tradizioni dell'associazione.

(31139) « PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere con quali provvedimenti pensa di venire finanziariamente in soccorso di 32 famiglie di pescatori del porto di Sciacca (Agrigento) costretti, in seguito a paurosa frana, ad abbandonare le loro case pericolanti e ricoverate temporaneamente con misura provvisoria decisa dal sindaco e dal prefetto in alloggi del Villaggio dei pescatori, dei quali da ben tre anni è stata ultimata la costruzione senza che nessuna famiglia di pescatori vi sia mai andata ad abi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

tare dati gli alti fitti, assolutamente proibitivi per il loro misero bilancio familiare;

per sapere se il ministro non pensa, d'accordo con il dicastero competente, di venire incontro ai danneggiati rendendo il loro ricovero permanente e stabilendo dei fitti adeguati alle loro miserevolissime condizioni finanziarie.

(31140)

« BERTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e delle finanze, per sapere se il Governo è a conoscenza dei guochi di azzardo volanti tenuti ai passaggi a livello in Piemonte, in Lombardia ed in altre regioni durante la sospensione del traffico e quali provvedimenti sono stati adottati per reprimarli.

(31141)

« BRUSASCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere i motivi che non permettono, ancora, agli agenti di custodia il rispetto del terzo comma dell'articolo 36 della Costituzione e cioè il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali.

« I motivi di esigenza di servizio, ripetutamente invocati, oltre a violare un preciso disposto della Costituzione, non danno al personale un adeguato indennizzo per il lavoro prestato nei giorni destinati al riposo.

(31142)

« CAVALLARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, onde conoscere i motivi che hanno determinato la mancata convocazione del signor Egidio Gatto di Francesco, da Montegiordano (Cosenza), il quale ha chiesto, fin dal 19 agosto 1955, di essere sottoposto a nuova visita superiore per l'accertamento delle sue aggravate condizioni, chiede, altresì, di conoscere se non creda disporre il ripristino del pagamento della pensione — in attesa dei nuovi accertamenti — che gli è stata sospesa fin dal 12 maggio 1955.

(31143)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non creda intervenire per la definizione della pratica di pensione di guerra di Presta Antonio, da Cosenza, in qualità di padre del caduto in guerra in Valle Forcella Maggiore, Giovanni Presta.

« Si tratta di una domanda di pensione vecchia guerra, in ordine alla quale il Presta è stato già sottoposto a visita medica presso

l'ospedale militare di Catanzaro nello scorso aprile.

(31144)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se il Governo intenda esaminare e sollecitamente eliminare l'assurda situazione sorta nel comune di Garbagna in provincia di Alessandria, dove è stata costruita con forte spesa una galleria per abbreviare le comunicazioni tra le valli del Grue e del Borbera senza la sistemazione delle strade di accesso alla stessa, cosicché questa importante opera pubblica rimane pressoché inutilizzabile con tutte le gravi conseguenze psicologiche ed economiche per quelle popolazioni.

(31145)

« BRUSASCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se intenda dotare il comune di Alessandria del Carretto (Cosenza) di una strada rotabile, che lo colleghi con gli scali ferroviari di Amendolara o di Trebisacce.

« Il paese è privo di strada di accesso, strada che iniziata dal 1951 non è stata ancora portata a compimento. L'amministrazione comunale, con un lieve contributo di quella provinciale, è riuscita con sacrifici e prestazione d'opera volontaria ad aprire due piste: una che partendo da Castroregio arriva ad Alessandria, con un percorso di ben 16 chilometri, e un'altra che dipartendosi da quella per Castroregio, arriva alla strada in costruzione, con una lunghezza di circa chilometri 3 dalla deviazione e di chilometri 8 dall'abitato di Alessandria.

« Le piste che, pur con gravi difficoltà, sono percorribili di estate con le auto ordinarie, e d'inverno soltanto con le campagnole o mezzi cingolati, in tempo di pioggia si rendono del tutto inservibili, per cui il paese rimane interamente isolato.

« Di fronte a siffatta deplorabile e incivile situazione, l'interrogante chiede che il ministro disponga, con carattere di urgenza, il completamento della strada in un'unica soluzione, magari dividendola in più tronchi da iniziare contemporaneamente, anziché assegnarla in piccoli lotti successivi, che porterebbero a una inevitabile, lenta risoluzione del problema.

« Chiede, altresì, che nell'attesa del completamento dell'opera, l'amministrazione centrale doti il comune di una campagnola, o di altro mezzo idoneo a effettuare un servizio di trasporto sulla pista, verso lo scalo ferroviario.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

« È inderogabile esigenza che, ogni difficoltà rimossa, vengano attuati urgenti provvedimenti, acciocché quella diseredata e abbandonata popolazione possa essere messa in contatto con il mondo civile.

(31146)

« FORMICHELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere i motivi per i quali non vengono ancora liquidati gli arretrati di uno-due anni ai privi della vista ai quali l'Opera nazionale ciechi civili ha concesso già da tempo l'assegno vitalizio, e per quali motivi non vengono sollecitamente definite pratiche di pensione in istruttoria anche da 2-3 anni; pratiche di cui l'interrogante ha un lunghissimo elenco riguardante privi della vista residenti in Sardegna, e che può fornire alla Presidenza del Consiglio ove ne venisse richiesto.

(31147)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere gli intendimenti del Governo circa la installazione in Sardegna di rampe per missili, fornite dagli Stati Uniti d'America; e se si debba al proposito del Governo di installare effettivamente nell'isola tali basi atomiche, la mancata definizione del piano di rinascita della Sardegna e dei relativi finanziamenti, in considerazione del fatto che non convenga eseguire opere di rilievo che tanto sarebbero poi distrutte dalla rappresaglia atomica che finirebbe — in caso di conflitto — per abbattersi sulla Sardegna; e se non ritenga che tale iattura debba essere risparmiata al popolo sardo.

(31148)

« POLANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se ai vincitori del recente concorso a 138 posti di uditore giudiziario, che dovranno tenere a Roma il corso di perfezionamento teorico-pratico, non ritenga doversi corrispondere il trattamento di missione, analogamente a quanto già praticato da altre amministrazioni dello Stato.

« Ciò in considerazione del grave disagio economico cui gli interessati andrebbero incontro, anche per il fatto che la maggior parte di essi ha carico di famiglia.

(31149) « SAMMARTINO, BARDANZELLU, COTELLESA, SORGI, BREGANZE, BONTADE MARGHERITA, LUCCHESI, GORINI, CACCURI, CONCETTI, GATTO, ROMANATO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'interno e della difesa, per conoscere:

1°) i motivi del grave divieto allo svolgimento della solenne cerimonia e al trasporto delle salme dei fucilati dai nazifascisti nel parco delle Cascine di Firenze nel luglio 1944 (si tratta di sedici persone barbaramente assassinate: civili, partigiani, militari, tra cui il cappellano don Elio Manari e il capitano dell'esercito Enzo Feliciani); cerimonia già concordata dal comitato promotore (composto dalle seguenti associazioni: famiglie partigiani caduti, A.N.P.I., F.I.A.P., combattenti e reduci, mutilati e invalidi di guerra, ex internati, perseguitati politici antifascisti) con le autorità prefettizie e posta sotto il patrocinio dell'amministrazione provinciale, dopo che il commissario prefettizio al comune di Firenze, conte Salazar, rifiutò di aderire alla proposta dei rappresentanti delle sopracitate associazioni di far assumere al comune il patronato delle solenni onoranze;

2°) quando e in quale modo potrà svolgersi il programma della cerimonia, che doveva aver luogo domenica 22 dicembre 1957 in piazza Santa Croce con la funzione religiosa nella chiesa e i discorsi commemorativi di un rappresentante del Governo, ufficialmente invitato, e del presidente dell'amministrazione provinciale, per dare degna sepoltura e altamente onorare i fucilati delle Cascine che, unitamente alle tante vittime della barbarie nazifascista, testimoniano il sacrificio dei patrioti italiani dato nella lotta per la libertà e l'indipendenza nazionale, per la pace fra gli uomini e un avvenire migliore del popolo.

(31150)

« SACCENTI, SCAPPINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non intenda provvedere a riparare l'ingiusta sperequazione creatasi ai danni degli insegnanti tecnico-pratici delle scuole di avviamento professionale con l'entrata in vigore della legge delega.

« Si fa presente che con l'applicazione del nuovo trattamento economico a base di coefficienti detti insegnanti hanno subito una sensibile diminuzione di stipendio, che non si è verificato per gli insegnanti delle altre categorie. Gli insegnanti tecnico-pratici prima della legge delega avevano un trattamento economico basato sul ruolo B, grado XI in parità con gli altri insegnanti laureati o diplomati. Ora, invece, mentre gli altri vengono retribuiti in base al coefficiente 229, gra-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

do X, agli insegnanti tecnico-pratici viene applicato il coefficiente 202, grado XI, fermo restando l'attuale orario settimanale d'obbligo di 36 ore; in tal modo si è creata una situazione assurda e veramente umiliante per gli insegnanti tecnico-pratici: assurda perché non tiene conto che i decreti legislativi numeri 1277 e 1278 del 7 maggio 1948 assicuravano alla categoria sia l'inamovibilità dal posto e un trattamento giuridico-economico analogo a quello degli altri insegnanti, e umiliante, perché relega questa categoria al gradino più basso nella scuola.

« L'interrogante chiede di conoscere se il ministro intenda prendere in considerazione le seguenti richieste della categoria:

1°) che la loro carriera abbia inizio col coefficiente 229 (ruolo B già acquisito prima dell'entrata in vigore della legge delega) con scorrimento di un grado fino al raggiungimento del grado VII, coefficiente 402;

2°) che venga definita la loro qualifica di insegnanti a tutti gli effetti giuridici;

3°) che l'orario di insegnamento sia ridotto a sei ore settimanali per classe più sei ore per le mansioni tecniche, per un totale di 24 ore settimanali di servizio;

4°) che sia sistemata la posizione dei fuori ruolo;

5°) che possano fruire delle vacanze estive come gli altri insegnanti.

« L'interrogante confida che, nel quadro della giusta valorizzazione dell'istruzione tecnica, il ministro vorrà con ogni possibile sollecitudine soddisfare l'attesa comune degli insegnanti tecnico-pratici e di quelli delle scuole secondarie di avviamento professionale industriale.

(31151)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se sia informato delle agitazioni studentesche e delle lamentele di studenti e genitori di Sassari, Cagliari, Nuoro e altri centri della Sardegna, per l'assenza o la insufficienza di riscaldamento nelle aule scolastiche, e quali provvedimenti abbia disposto od intenda di disporre perché tali inconvenienti vengano eliminati e siano create migliori condizioni perché le lezioni possano svolgersi nella normalità per gli insegnanti e per gli allievi.

(31152)

« POLANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere la gravità dei danni alluvionali verificatisi nel-

l'abitato di Siculiana Marina (Agrigento) e nella strada di accesso. Gli interroganti chiedono che venga effettuato un pronto intervento per il ripristino delle comunicazioni ed il consolidamento dell'abitato.

(31153) « DI LEO, PIGNATONE, GIGLIA, BORSELLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se il provvedimento che annulla la concessione di biglietti di favore sulle linee dello Stato ai dipendenti delle ferrovie secondarie si estenda anche ai dipendenti delle ferrovie in concessione della Sardegna; e, nell'eventuale affermativa, se, in considerazione delle condizioni particolari della Sardegna, non ritenga di non estendere la validità del provvedimento ai dipendenti delle ferrovie sarde in concessione.

(31154)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere gli intendimenti del Governo in materia di tariffe ferroviarie per trasporto merci, e per sapere se tenga presente che un ulteriore inasprimento di tali tariffe apporterebbe gravissimo danno alla Sardegna, che già deve sopportare un notevole disagio per la disparità delle tariffe attuali a svantaggio dell'isola, e particolarmente per la produzione dell'agricoltura e della pastorizia sarda; e se non possa dare in materia notizie tranquillanti per l'opinione pubblica della Sardegna.

(31155)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle poste e telecomunicazioni e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se siano informati che l'ufficio postale di Olbia abbia proceduto — secondo notizie di stampa — al pagamento delle pensioni della previdenza sociale, nella sede locale della C.I.S.L.; per sapere chi abbia autorizzato tale atto, se l'ufficio provinciale delle poste o il Ministero delle poste e telecomunicazioni; se non ritengano, a chiunque risalga tale inammissibile iniziativa, di vietare ulteriormente tale procedura intollerabile di istituire uffici di pagamento delle pensioni nelle sedi di sindacati di parte, con evidente favoreggiamento di un sindacato più vicino alle simpatie delle sfere governative.

(31156)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1957

se abbia disposto, o intenda disporre perché si provveda a collocare nel porto interno di Porto Torres (Sassari) una boa più grossa — di almeno 4 metri di diametro — in sostituzione di quella più piccola, per garantire maggiore sicurezza alle operazioni di attracco e di ormeggio alle navi.

(31157)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere se non ritenga — essendo la Sardegna la regione più idonea per l'esistenza di circostanze favorevoli quali le sue cospicue risorse di materia prima (minerali di ferro) e di fonti energetiche (carbone del Sulcis e antracite di Senì) — che sia conveniente per lo Stato e indispensabile per lo sviluppo industriale della

Sardegna e per la sua rinascita economica e sociale, la costruzione nell'isola dello stabilimento siderurgico che l'I.R.I. intende costruire per la produzione dell'acciaio.

(31158)

« POLANO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 16,55.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI